

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 settembre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2009, n. 11.

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2009, n. 12.

Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale..... Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 7.

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 8.

Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 agosto 2008, n. 34-141/Leg.

Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 agosto 2008, n. 35-142/Leg.

Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse pubblico nonché dei piani per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)..... Pag. 13

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 settembre 2008, n. 47.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 settembre 2008, n. 50.

Semplificazione delle procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi nel settore giovanile e del funzionamento della Consulta provinciale del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2009, n. 7.

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale..... Pag. 18



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 3.

Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro Pag. 21**REGIONE LAZIO**


LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 22.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008..... Pag. 37

REGOLAMENTO REGIONALE 28 novembre 2008, n. 24.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche Pag. 37

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2008, n. 25.

Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2007, n. 8 (Regolamento del Forum regionale per le politiche giovanili)..... Pag. 37

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2009, n. 11.

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza la lingua piemontese, l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, promuovendone la conoscenza.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali.

Art. 2.

Principi ed ambiti dell'azione regionale

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), così come introdotti dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 si prevedono:

a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni storico-linguistiche, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento dell'identità linguistica e culturale delle rispettive comunità;

c) la facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso delle lingue di cui all'art. 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;

d) la promozione dell'insegnamento della lingua piemontese, dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche di cui all'art. 1, anche attraverso corsi di forma-

zione e di aggiornamento per gli insegnanti, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

e) l'incremento, anche attraverso forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari, delle iniziative di studio, ricerca e documentazione;

f) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni appartenenti allo stesso ceppo linguistico e parlanti la stessa lingua in modo identico o simile, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

g) la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese e nelle lingue minoritarie di cui all'art. 1;

h) il sostegno alla rete informatica destinata a raccogliere le banche dati realizzate con il concorso di uffici e sportelli linguistici, garantendo la loro fruizione da parte del pubblico;

i) l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative alla lingua piemontese e all'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze di cui all'art. 1.

Art. 3.

Denominazioni storiche

1. La Regione eroga contributi ai comuni singoli od associati per ricerche finalizzate all'eventuale ripristino delle proprie denominazioni storiche.

2. Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio di un comitato scientifico composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di cultura, o suo rappresentante, con funzione di presidente;

b) due esperti universitari in materie linguistiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

c) due esperti universitari in materie geografiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Possono far parte del comitato scientifico, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) due docenti universitari in materie linguistiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente;

b) due docenti universitari in materie geografiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente;

c) un esperto di storia regionale della Deputazione subalpina di storia patria;

d) un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte.

4. I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo e prestano la loro opera a titolo gratuito.

5. Su istanza dei comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali, la Regione, in attuazione dell'art. 133, ultimo comma della Costituzione, può disporre, con le procedure e le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali), così come da ultimo modificato dall'art. 8 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 10, il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni.

Art. 4.

Segnali di localizzazione territoriale

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni singoli od associati.

2. Per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, la Regione eroga ai comuni un contributo in conto capitale a fondo perduto.



3. I soggetti di cui al comma 1 chiedono la concessione del contributo finanziario all'assessorato competente in materia di cultura previa presentazione di un'istanza corredata dai seguenti atti:

a) delibera del Consiglio comunale relativa all'apposizione della segnaletica;

b) documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione ed apposizione dei cartelli in idioma locale storicamente presente;

c) atto di liquidazione della spesa sostenuta.

4. Il contributo finanziario di cui al comma 2 è determinato sulla base della spesa liquidata fino alla totale copertura della stessa qualora la cifra non ecceda i 2.500 euro e fino al 50 per cento della medesima per la parte eccedente, fino ad un massimo di 5.000 euro di spesa complessiva.

Art. 5.

Informazione regionale

1. La Regione si impegna a riservare, sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale, appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla promozione dell'uso e della conoscenza dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.

Art. 6.

Istituzione del registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi.

3. Nel registro regionale risultano l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione ed il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

4. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale, che provvede alle periodiche revisioni ed aggiornamenti dello stesso.

5. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi regionali.

Art. 7.

Consulta permanente per la tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico

1. È istituita la Consulta permanente per la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) tre consiglieri regionali;

c) gli assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, o loro delegati;

d) gli assessori provinciali competenti in materia di cultura;

e) cinque sindaci di comuni proposti dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, in ragione di uno per ciascuna delle comunità linguistiche di cui al comma 1;

f) nove esponenti individuati dalla Giunta regionale nell'ambito delle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 6, in modo da garantire la più ampia rappresentatività.

3. Può altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza e previo parere della Commissione consiliare competente, un rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.

4. La consulta dura in carica cinque anni e, all'atto dello scioglimento del Consiglio regionale, decade inderogabilmente.

5. La Consulta formula proposte per l'individuazione dei criteri finalizzati a definire la valenza regionale o locale delle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico.

6. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

7. Ai componenti la Consulta spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio mandato, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento.

Art. 8.

Procedura di erogazione dei contributi

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, che intendono avvalersi dei contributi regionali, presentano domanda entro il 15 marzo di ogni anno all'assessorato competente in materia di cultura.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate da:

a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;

b) preventivo di spesa;

c) relazione sulle attività culturali eventualmente già svolte nella materia.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta permanente di cui all'art. 7 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

Art. 9.

Festa del Piemonte


1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la «Festa del Piemonte». Essa ricorre il 22 maggio, nel giorno anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.



2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerge una rendicontazione in merito all'istituzione del comitato di cui all'art. 3 e della Consulta di cui all'art. 7 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergono i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici ed il rispettivo tasso di utilizzo;

b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;

c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.

Art. 11.

Abrogazione

1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte) e la legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 «Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte»), fatta salva l'erogazione dei contributi concessi sulla base del programma di interventi previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 26/1990 ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000,00 di euro, alla copertura della spesa corrente pari a 1.600.000,00 euro e della spesa in conto capitale pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede rispettivamente con le dotazioni delle unità previsionali di base (UPB) DB18041 e DB12022 del bilancio di previsione, unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 2009

BRESSO

09R0444

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2009, n. 12.

Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ferma restando la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, di cui alla deliberazione legislativa relativa a «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte» approvata in data 31 marzo 2009, la Regione promuove e realizza progetti per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti alle altre minoranze linguistiche, stabilmente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Art. 2.

Studi e attività formative

1. La Regione, al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze linguistiche di cui all'art. 1, promuove d'intesa con le Università degli studi del Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del Ministero della pubblica istruzione:

a) attività di formazione ed aggiornamento, al fine di provvedere ad un'effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul territorio regionale;

b) ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma mediante l'istituzione di apposite borse di studio.

Art. 3.

Informazione e attività culturali

1. La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovono la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche di cui all'art. 1, al fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza.


2. La Regione promuove altresì pubblicazioni di testi, documenti e materiali didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e della cultura delle suddette minoranze.

3. Le associazioni culturali delle minoranze linguistiche di cui all'art. 1 presentano domanda di contributo secondo le procedure fissate dall'art. 8 della deliberazione legislativa di cui all'art. 1.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, alla copertura della quale si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 18041 del bilancio di previsione, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.



2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 2009

BRESSO

09R0445

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 7.

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 5 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lombardia redige il Piano regionale della mobilità ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, e anche della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;

b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico.

Art. 2.

Piano regionale della mobilità ciclistica

1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala regionale.

2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di cui all'art. 3.

3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:

a) creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;

b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;

c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto.

4. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ed è aggiornato di norma ogni tre anni.

5. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.

6. Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l'utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero conservativo:

a) l'area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;

b) l'area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;

c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali, dei navigli e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili;

d) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.

7. Nell'ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, previste dal Piano regionale della mobilità ciclistica, la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti. La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e metropolitani.

8. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al miglioramento degli stili di vita.

9. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell'offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.

Art. 3.

Piani di province e comuni

1. Le province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.

2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i centri commerciali, i distretti industriali ed il sistema della mobilità pubblica.

3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli indicati all'art. 2, comma 3.

4. I comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica e del Piano provinciale, ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e della legge regionale 12/2005 e successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.



5. I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

6. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:

- a) l'incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in rete;
- b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
- c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva.

Art. 4.

Tipologie degli interventi

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, anche tenuto conto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

- a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;
- b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse.

2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:

- a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
- b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
- c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso strutture pubbliche;
- d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;

e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;

i) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;

j) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico;

l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed informative sull'utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco.

3. Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al 10 per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve essere riservata al parcheggio di biciclette.

Art. 5.

Soggetti attuatori

1. Province, comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali, comunità montane adottano ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi previsti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di programma.

2. I soggetti privati possono, previa intese con gli enti pubblici competenti, installare strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con l'uso della bicicletta, nonché promuovere agevolazioni per i propri dipendenti.

Art. 6.

Disposizioni particolari per i comuni

1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni di corrispondenza o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c).

2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.

3. I comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

4. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.

5. I comuni inseriscono inoltre nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette presso strutture pubbliche.

6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni, che, ove possibile, devono essere attrezzati.

Art. 7.

Gestione e manutenzione

1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite dal Piano regionale della mobilità ciclistica, così come dei percorsi e dei tracciati preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. La Regione assicura l'erogazione di contributi secondo un piano prestabilito dalla Giunta.

2. La Giunta regionale detta criteri per la concessione di contributi per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei tracciati agli enti che prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.

Art. 8.

Finanziamento ed agevolazioni

1. La Regione determina annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, i programmi attuativi di intervento e di finanziamento.

2. La Giunta regionale determina le modalità di assegnazione dei contributi, riconoscendo priorità agli interventi previsti nel Piano regionale e nei piani provinciali e comunali di cui agli articoli 2 e 3. Con lo stesso atto sono definite le modalità di erogazione, in relazione alla tipologia di intervento.

3. Il finanziamento da parte della Regione è subordinato alla partecipazione dei soggetti attuatori.



4. La Regione promuove interventi di settore che prevedono il potenziamento della rete ciclopedonale e l'aumento dell'uso della bicicletta.

5. La Regione favorisce l'utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti e per quelli degli enti costituenti il sistema regionale di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).

6. La Regione incentiva le iniziative delle imprese volte ad incrementare l'utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti.

Art. 9.

Abrogazioni

A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 novembre 1989, n. 65 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico).

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione degli interventi in conto capitale di cui agli articoli della presente legge è autorizzata per l'esercizio 2009 la spesa di € 4.500.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di € 4.500.000,00 delle disponibilità di competenza e di cassa per l'esercizio 2009 dell'UPB 6.1.99.3.353 «Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metropolitano regionale».

3. Alle spese di comunicazione di cui agli articoli della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente all'UPB 7.2.0.2.187 «Azione di comunicazione interna ed esterna».

4. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

alla funzione obiettivo 6.5 «Valorizzazione del territorio» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 6.5.4.3.398 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» è incrementata per l'esercizio 2009 di € 4.500.000,00;

alla funzione obiettivo 6.1 «Infrastrutture prioritarie» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 6.1.99.3.353 «Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metropolitano regionale» è ridotta per l'esercizio 2009 di € 4.500.000,00.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 aprile 2009

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/831 del 21 aprile 2009)

09R0440

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 8.

Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 5 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato, nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni.

Art. 2.

Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato

1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.

2. È consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.

3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall'impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

4. L'attività di cui alla presente legge è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.

5. L'attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della disciplina sull'inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 3.

Orari e pubblicità

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell'anno.



2. Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l'obbligo di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

2. Chiunque ometta la comunicazione prevista all'art. 2, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

3. Chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

4. Restano salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ove applicabili all'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

6. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.

Art. 5.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle osservazioni svolte, nel corso dell'implementazione, dai comuni e dalle associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato sono tenute a trasmettere la comunicazione di cui all'art. 2, comma 4, entro il 31 dicembre 2009.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 aprile 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/832 del 21 aprile 2009)

09R0441

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 agosto 2008, n. 34-141/Leg.

Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visti gli artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, concernente «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2022 dell'8 agosto 2008 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), questo regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, istituita dall'art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

2. Nel prosieguo di questo regolamento:

a) la legge provinciale n. 11 del 2007 è indicata come «legge provinciale»;

b) l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali è indicata come «agenzia»;

c) il Consiglio di amministrazione dell'agenzia è denominato «CdA».


Art. 2.

Compiti dell'agenzia

1. Il compito dell'agenzia è di perseguire e di attuare le finalità indicate dall'art. 67 della legge provinciale.

2. L'agenzia è dotata di autonomia amministrativa, contabile, tecnica ed operativa, ed è sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della Giunta provinciale.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti l'agenzia esegue di norma lavori in economia diretta secondo quanto disciplinato dal regolamento indicato dall'art. 92 della legge provinciale.



Art. 3.

Organi dell'agenzia

1. Sono organi dell'agenzia:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore;
- c) revisore dei conti;
- d) il comitato tecnico.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

1. Il CdA dell'agenzia è nominato dalla Giunta provinciale, per la durata di cinque anni, ed è composto da:

- a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, che presiede e convoca il consiglio medesimo;
- b) il dirigente della struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste;
- c) un esperto esterno, nominato dalla Giunta provinciale, in materia di gestione e valorizzazione economica del patrimonio e del paesaggio silvo-pastorale;
- d) il presidente del Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino;
- e) un membro indicato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni territorialmente interessati dalle foreste demaniali.

2. Qualora il dirigente della struttura indicata dal comma 1, lettera b), sia nominato direttore dell'agenzia ai sensi dell'art. 5, comma 1, il medesimo è sostituito dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

3. Per la validità delle riunioni del CdA è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Funge da segretario un addetto dell'agenzia. Il direttore partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

4. Il CdA svolge i seguenti compiti:

- a) adotta il bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché le relative variazioni ed assestamenti, in coerenza con il programma di attività;
- b) adotta il conto consuntivo nonché la relazione dettagliata dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti;
- c) adotta il programma di attività previsto dall'art. 10 e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa provinciale;
- d) stabilisce gli indirizzi per l'assunzione, da parte del direttore, di manodopera con contratto di diritto privato ai sensi degli artt. 69, comma 2, e 88, comma 1, della legge provinciale;
- e) adotta gli eventuali indirizzi per la gestione operativa dell'agenzia;
- f) approva gli eventuali criteri generali per il rilascio delle concessioni, fermo restando quanto previsto dell'art. 69, comma 6, della legge provinciale;
- g) nomina il comitato tecnico previsto dall'art. 7, su proposta del direttore;
- h) adotta, fermo restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e di contabilità, un regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle peculiari esigenze dell'agenzia.

5. Ai componenti del CdA indicati al comma 1, lettere c), d), ed e), spetta, a carico del bilancio dell'agenzia, un gettone di presenza. La misura del gettone è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958,

n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Se per l'espletamento dei propri compiti i predetti componenti del CdA devono compiere trasferte, agli stessi compete, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

Art. 5.

Direttore

1. Ai sensi dell'art. 68, comma 2, della legge provinciale, all'agenzia è preposto il dirigente del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane ovvero un dirigente scelto dal dirigente del dipartimento medesimo tra i servizi in esso ricompresi, nominato dalla Giunta provinciale.


2. Fermi restando i compiti attribuiti al CdA ai sensi dell'art. 4, comma 4, spettano al direttore i compiti e i poteri previsti dall'art. 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento) ed in particolare:

- a) la predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché delle relative variazioni ed assestamenti;
- b) la predisposizione del conto consuntivo nonché della relazione dettagliata dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti;
- c) la predisposizione del programma di attività e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa provinciale;
- d) il rilascio del parere sui provvedimenti di competenza del CdA;
- e) l'attuazione del programma di attività, come adottato dal CdA, tramite l'adozione degli atti necessari e conseguenti;
- f) l'assunzione della manodopera necessaria per lo sviluppo delle attività, ai sensi degli artt. 69, comma 2, e 88, comma 1, della legge provinciale;
- g) l'adozione degli atti necessari per la esecuzione dei lavori in economia, secondo quanto previsto dal regolamento indicato dall'art. 92 della legge provinciale;
- h) la direzione del personale;
- i) la stipula delle convenzioni e dei contratti e il rilascio delle concessioni;
- j) l'esercizio della gestione finanziaria dell'agenzia;
- k) il controllo della regolarità contabile sugli atti dell'agenzia, ai sensi dell'art. 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), qualora non sia istituita l'unità amministrativo-contabile di cui all'art. 8, comma 1, quale struttura di terzo livello;
- l) la proposta al CdA per la nomina dei componenti del comitato tecnico;
- m) l'approvazione degli atti di vendita all'asta o mediante licitazione privata dei prodotti provenienti dalle foreste demaniali nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale.

3. Qualora l'agenzia si articoli in strutture di terzo livello ai sensi dell'art. 32, comma 6, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, il direttore può delegare lo svolgimento di specifiche attività e la firma di singole tipologie di atti ai soggetti preposti alle strutture medesime, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Il direttore è responsabile dei risultati conseguiti in relazione al programma di attività e dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'agenzia.

5. In caso di assenza o di impedimento del direttore trova applicazione quanto previsto dall'art. 34 della legge provinciale n. 7 del 1997.



Art. 6.

Revisore dei conti

1. La gestione finanziaria dell'agenzia è soggetta al riscontro contabile di un revisore dei conti. La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti, scegliendolo fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; il revisore resta in carica per cinque anni.

2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed, in particolare, ha l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l'assestamento ed il conto consuntivo; a conclusione dell'esame di tali atti il revisore redige apposita relazione con la quale dà anche conto del rispetto delle direttive di carattere economico-finanziarie impartite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 12.

3. Al revisore dei conti spetta, a carico del bilancio dell'agenzia, un'indennità nella misura stabilita dalla Giunta provinciale entro i limiti previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge provinciale, n. 4 del 1958. Se per l'espletamento dei propri compiti il revisore dei conti deve compiere trasferte, allo stesso compete, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

4. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quelle previste dalle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) nonché con le cariche di consigliere regionale, di sindaco, assessore e consigliere comunale.

Art. 7.

Il comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è organo consultivo e propositivo dell'agenzia ed è composto da tre membri esperti in materie tecnico-scientifiche inerenti le finalità previste dall'art. 67 della legge provinciale. Il comitato ed il suo presidente sono nominati, su proposta del direttore, dal CdA per la durata di cinque anni e sono rinnovabili.

2. Il comitato esprime il proprio parere sul programma di attività. Su richiesta del direttore o del CdA può altresì fornire supporto ai progetti inerenti la ricerca e la sperimentazione, alle attività di comunicazione e divulgazione finalizzati alla valorizzazione, anche economica, delle risorse forestali delle foreste demaniali, anche al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione delle attività dell'agenzia con quelle svolte da altre strutture provinciali, regionali o nazionali operanti negli ambiti di competenza.

3. Il presidente del comitato può invitare alle riunioni esperti nelle materie oggetto di specifica trattazione.

4. Ai componenti del comitato spetta, a carico del bilancio dell'agenzia, un'indennità nella misura stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 1958. Se per l'espletamento dei propri compiti i componenti del comitato devono compiere trasferte, agli stessi compete, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

Art. 8.

Struttura organizzativa e personale

1. L'agenzia è dotata di personale e si articola in:

- a) direzione;
- b) unità tecnico-gestionale;
- c) unità amministrativo-contabile.

2. L'unità tecnico-gestionale si articola territorialmente nelle stazioni forestali demaniali, individuate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Legisl. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7).

3. Al fine di garantire il funzionamento dell'agenzia, la Giunta provinciale individua, ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 30, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, le strutture di terzo livello in cui si articola l'agenzia medesima e conferisce il relativo incarico di responsabile.

4. L'agenzia si avvale di personale provinciale e provvede alla sua gestione attraverso le proprie strutture, fermo restando quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 69, comma 2, e 88, comma 1, della legge provinciale.

5. Il direttore dell'agenzia e i responsabili delle articolazioni della stessa sono soggetti alla procedura di valutazione di cui all'art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

6. L'agenzia può operare per conto di altre pubbliche amministrazioni con le modalità previste dall'art. 69, comma 2, della legge provinciale, compatibilmente con il programma di attività e previa anticipazione degli stanziamenti da parte dell'amministrazione interessata.

Art. 9.

Beni e servizi

1. Per il proprio funzionamento l'agenzia utilizza i beni e si avvale delle attrezzature assegnati dalla Provincia.

2. La Giunta provinciale può autorizzare, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia, l'assunzione delle spese per la sede, per i beni mobili e per le attrezzature nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità.

3. I beni assegnati alla agenzia o acquistati dalla stessa sono inseriti nell'inventario della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 10.

Programma di attività e gestione economico-finanziaria


1. Il programma di attività ha durata corrispondente alla legislatura ed è aggiornabile annualmente. Il programma individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità degli interventi nonché il relativo fabbisogno finanziario. Nell'ambito di tale programma è definito annualmente il programma di gestione dell'agenzia, che specifica gli obiettivi gestionali da realizzare in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, che corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento. Il programma di attività, ivi incluso il programma di gestione, e i relativi aggiornamenti annuali sono presentati alla Giunta provinciale entro il 30 novembre di ciascun anno.

2. L'agenzia, in coerenza con il programma di attività e secondo le direttive della Giunta provinciale di cui all'art. 11, comma 1, predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale e lo trasmette entro il 30 novembre di ciascun anno alla Giunta provinciale.

3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio il CdA, se necessario, provvede all'adeguamento del programma di attività mediante l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi in programma.

4. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberata dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge provinciale n. 7 del 1979.

5. Il conto consuntivo è adottato dal CdA ed è trasmesso alla Giunta provinciale, accompagnato da una relazione sullo stato di attua-



zione degli obiettivi programmatici e da un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari, unitamente alla relazione di cui all'art. 6, comma 2, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

6. Per la gestione di cassa l'agenzia si avvale della banca titolare del servizio di tesoreria della Provincia.

7. L'agenzia adotta il controllo di gestione previsto dall'art. 20 della legge provinciale n. 7 del 1997, secondo le direttive della Giunta provinciale di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 11.

Entrate e spese

1. Costituiscono entrate proprie dell'agenzia:

a) le risorse finanziarie annualmente assegnate all'agenzia dalla Giunta provinciale per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) le assegnazioni di risorse finanziarie disposte da altri enti, pubblici o privati, ovvero da organismi comunitari;

c) i proventi derivanti dalla vendita di legname proveniente dalle utilizzazioni annuali;

d) i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi a terzi;

e) i canoni inerenti le concessioni relative all'utilizzo del patrimonio immobiliare od all'occupazione del territorio per le diverse fattispecie, comprese quelle per concessioni semplificate o di breve durata ed autorizzazioni temporanee;

f) ogni altra entrata di qualsiasi natura, derivante dall'attività svolta nell'ambito delle funzioni di competenza dell'agenzia.

2. Per quanto non previsto dalle norme statali e provinciali di riferimento, il CdA determina quali prestazioni fornite dall'agenzia a favore di soggetti pubblici e privati debbano essere remunerate, approvando i relativi tariffari; in caso di mancata adozione di uno specifico provvedimento di rideterminazione tariffaria annuale, si applica l'adeguamento previsto dall'art. 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'agenzia.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, e dal comma 4 di questo articolo, le spese per la gestione dei programmi di attività dell'agenzia sono poste a carico del bilancio dell'agenzia stessa.

4. Le spese per il personale provinciale assegnato all'agenzia sono assunte a carico del bilancio della Provincia.

Art. 12.

Poteri della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale impartisce direttive e indirizzi all'agenzia per le attività connesse al suo funzionamento, in particolare:

a) per la definizione degli obiettivi di gestione e programmatici individuati in relazione alle funzioni e attività stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici;

b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

c) per la formazione dei bilanci di previsione ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il programma di attività, il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo e il regolamento interno di contabilità.

3. In caso di accertata inerzia degli organi dell'agenzia nell'adozione di atti obbligatori, nonché in caso di inosservanza delle direttive e indirizzi previsti da questo articolo, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi all'organo inadempiente secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4, lettera f), della legge provinciale n. 3 del 2006.

Art. 13.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto da questo regolamento, limitatamente alle attività connesse al funzionamento dell'agenzia, si osservano le norme previste dalla legge provinciale n. 7 del 1997, dalla legge provinciale n. 3 del 2006, dalla legge provinciale n. 23 del 1990 nonché dalla legge provinciale n. 7 del 1979, intendendosi sostituiti i competenti organi dell'agenzia agli organi provinciali ivi previsti.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Con il provvedimento di nomina del direttore la Giunta provinciale stabilisce la data di attivazione dell'agenzia; dalla medesima data decorre l'esercizio da parte dell'agenzia delle funzioni in materia di foreste demaniali ad essa attribuite dalla legge provinciale, già svolte dal servizio foreste e fauna e dal servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale.

2. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di Giunta provinciale per l'individuazione delle foreste demaniali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera j), della legge provinciale, l'agenzia gestisce i beni già assegnati ai servizi indicati dal comma 1 e gli altri beni eventualmente affidati con deliberazione della Giunta provinciale, ad esclusione dei vivai forestali e degli immobili e dei compendi territoriali connessi agli stessi.

3. L'agenzia, a decorrere dalla data di attivazione, subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in materia di foreste demaniali facenti capo al servizio foreste e fauna ed al servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale.

4. A decorrere dalla data di attivazione dell'agenzia la Giunta provinciale assegna in uso alla stessa i beni mobili ed immobili già destinati all'esercizio delle attività attribuite alle strutture provinciali precedentemente competenti, tramite redazione di appositi atti di consegna.

5. In prima applicazione di questo regolamento, la Giunta provinciale approva, per l'esercizio finanziario in corso, il bilancio annuale di previsione.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 agosto 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2008, registro n.1, foglio n.28

09R0418



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 agosto 2008, n. 35-142/Leg.

Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse pubblico nonché dei piani per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visti gli articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 concernente «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2024 del 8 agosto 2008 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: "Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse pubblico nonché del piano per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione degli articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina:

a) i parametri dimensionali per la definizione di bosco e di pascolo;

b) i requisiti professionali per la redazione dei piani forestali e montani, le forme di partecipazione e le procedure per la loro approvazione nonché i criteri per la loro revisione;

c) i requisiti professionali per la redazione dei piani di gestione aziendale e dei piani semplificati di coltivazione, la definizione dei loro contenuti e delle procedure di approvazione;

d) le procedure di approvazione dei piani degli interventi di interesse pubblico;

e) le procedure per l'elaborazione e l'adozione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi e della sua revisione nonché la definizione dei contenuti e della durata del piano medesimo.

2. Nel prosieguo di questo regolamento:

a) la legge provinciale n. 11 del 2007 è indicata come «legge provinciale»;

b) i piani forestali e montani sono indicati come «piani»;

c) i piani di gestione aziendale sono indicati come «piani aziendali»;

d) i piani semplificati di coltivazione sono indicati come «piani semplificati»;

e) i piani degli interventi di interesse pubblico sono indicati come «piani degli interventi»;

f) il piano per la difesa dei boschi dagli incendi è indicato come «piano antincendio».

Art. 2.

Definizioni dei parametri dimensionali del bosco e del pascolo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale, ai fini della definizione di bosco stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della medesima legge, i parametri dimensionali, con misura-effettuata dalla base esterna dei fusti, sono i seguenti:

a) estensione superiore a 2000 metri quadrati;

b) larghezza massima superiore a 20 metri;

c) copertura superiore al 20 per cento.

2. Ai fini della definizione di pascolo stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale, la percentuale di copertura arborea deve essere inferiore al 20 per cento.

Art. 3.


Procedure per la redazione dei piani forestali e montani e forme di partecipazione

1. Ai fini della redazione dei piani previsti dall'articolo 6 della legge provinciale, la Provincia organizza conferenze pubbliche, indette dall'assessore competente in materia forestale, per illustrare la metodologia applicata e gli ambiti territoriali interessati dai piani; alla conferenza sono invitati i comuni, le comunità, le amministrazioni separate dei beni di uso civico nonché i proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani. La data della conferenza è pubblicata all'albo dei comuni e delle comunità territorialmente interessati nei quindici giorni precedenti la data della conferenza medesima. In sede di conferenza i comuni e le comunità nonché chiunque vi abbia interesse possono formulare proposte o richieste scritte ai fini della definizione del progetto di piano anche sulla base di quanto illustrato nella conferenza stessa.

2. Le proposte o le richieste formulate nella conferenza ai sensi del comma 1, sono considerate dalla Provincia nella redazione del progetto di piano, purché compatibili con le linee guida forestali previste dall'articolo 4 della legge provinciale.

3. L'assessore competente in materia forestale indice una seconda conferenza nella quale si illustrano i contenuti essenziali e gli indirizzi dello progetto di piano; a tal fine il progetto di piano è depositato presso la comunità e, nel caso sia riferito a parti omogenee di essa, anche nel comune nel cui territorio ricade la maggior parte dei beni oggetto del progetto di piano medesimo nei trenta giorni precedenti alla data della conferenza. Alla conferenza sono invitati i comuni, le comunità, le amministrazioni separate dei beni di uso civico nonché i proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani; i predetti enti e soggetti possono presentare osservazioni scritte. Nell'invito alla conferenza è altresì indicato il comune o la comunità presso cui è depositato il progetto di piano.

4. Qualora il progetto di piano riguardi zone anche ricadenti nel territorio di un parco naturale provinciale o del Parco nazionale dello Stelvio, l'ente di gestione del parco interessato concorre alla formazione del piano per l'ambito territoriale e per le tematiche di propria competenza attraverso un proprio referente tecnico.



Art. 4.

Approvazione dei piani

1. La Giunta provinciale approva il piano, tenendo conto delle osservazioni formulate dai comuni, dalle comunità, dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico e dai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l'ente di gestione del parco interessato, qualora i piani riguardino zone anche ricadenti nel territorio di un parco naturale provinciale o del Parco nazionale dello Stelvio.

2. Il piano è pubblicato, anche per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione e depositato a libera visione del pubblico presso la sede della comunità interessata.

3. La documentazione e gli avvisi previsti dall'articolo 3, inerenti la definizione del piano e il provvedimento di approvazione del medesimo, ivi compresi i relativi allegati, possono essere diffusi secondo le modalità previste dall'articolo 31, comma 7, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

Art. 5.

Varianti e revisioni dei piani

1. I piani possono formare oggetto di variante, qualora si renda necessario riesaminare funzioni e vocazioni di singole porzioni del territorio soggetto a pianificazione. In tal caso, la struttura provinciale competente predispose il progetto di variante e lo trasmette per il deposito ai comuni e alle comunità territorialmente interessati; del deposito è dato avviso all'albo della comunità e dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni; entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione i comuni, le comunità, le amministrazioni separate dei beni di uso civico nonché i proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani, possono presentare osservazioni scritte. Le varianti sono approvate dalla Giunta provinciale, sentito l'ente di gestione del parco interessato, qualora i piani riguardino anche territori ricadenti entro un parco naturale provinciale o il Parco nazionale dello Stelvio e previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

2. I piani sono oggetto di revisione, qualora si determinino modifiche significative degli elementi e degli indirizzi del piano che rendano necessario riesaminare funzioni e vocazioni sull'intero territorio. Le revisioni sono approvate dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Coordinamento tra pianificazione forestale e montana e amministrazione dei beni di uso civico

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 99, comma 2 della legge provinciale, qualora i piani forestali e montani o le loro varianti impongano vincoli alla fruibilità dei diritti di uso civico esistenti, per l'approvazione dei medesimi piani o delle varianti è acquisito il parere dell'amministrazione competente alla gestione dei beni di uso civico ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

Art. 7.

Rettifiche e aggiornamenti dei piani

1. La rettifica delle rappresentazioni grafiche dei piani per la correzione di errori materiali e l'aggiornamento conseguente a modifiche dello stato di fatto dei luoghi, nonché all'applicazione di nuove tecnologie, che non determinano modifiche significative degli elementi e degli indirizzi di piano sono approvati dalla Giunta provinciale e comunicate ai comuni e alle comunità interessati.

2. Nel caso in cui la rettifica o l'aggiornamento integrino o modifichino l'inquadramento strutturale e le invarianti del piano urbanistico provinciale (PUP), previste dall'articolo 12 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), la Giunta provinciale dispone, con la deliberazione di approvazione prevista dal comma 1, l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP.

Art. 8.

Requisiti professionali per la redazione dei piani

1. Per la redazione dei piani sono richiesti i seguenti requisiti professionali:

a) diploma di laurea in materie tecnico-scientifiche di durata almeno quadriennale conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 o laurea specialistica (magistrale);

b) abilitazione in discipline forestali, ambientali o ingegneristiche, connesse alla gestione del territorio.

2. Se la redazione dei piani sia affidata ad un tecnico esterno è richiesto come ulteriore requisito l'esperienza professionale nel campo della pianificazione forestale, dell'idrologia montana e della conservazione della natura.

Art. 9.

Piani aziendali e piani semplificati

1. I piani aziendali, previsti dall'articolo 57 della legge provinciale, sono strumenti di gestione, anche in forma associata, dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica o privata e definiscono:

a) lo stato dei boschi e delle formazioni vegetali naturali o seminaturali e la loro capacità di assicurare le funzioni richieste;

b) le esigenze di miglioramento culturale ed ambientale dei boschi e degli habitat;

c) le esigenze di miglioramento infrastrutturale e fondiario, finalizzate ad una efficace programmazione degli interventi di difesa e di coltivazione. L'inserimento di tali previsioni non fa venir meno la necessità di acquisire sui progetti eventuali autorizzazioni previste dalla normativa provinciale vigente;

d) gli specifici interventi e misure di coltivazione e di miglioramento, i tempi, le quantità e le localizzazioni dei prodotti recuperabili, ivi compresi i tagli;

e) le aree boscate nelle quali è consentito il pascolo in bosco o l'attraversamento da parte di mandrie o greggi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 98, comma 2, lettera c), della legge provinciale;

f) i tempi e i modi per l'esercizio del pascolo in difformità da quanto previsto dal regolamento previsto dall'articolo 98, comma 1, lettera b), della legge provinciale.



2. I piani semplificati, previsti dall'articolo 57 della legge provinciale, contengono:

a) gli specifici interventi e le misure di coltivazione e di miglioramento, i tempi, le quantità e le localizzazioni dei prodotti recuperabili attraverso la gestione, alla luce di una analisi semplificata della situazione complessiva della proprietà;

b) le caratteristiche dei soprassuoli per i quali si intendono effettuare interventi.

3. Al fine di assicurare una metodologia comune, la struttura provinciale competente in materia di foreste definisce, anche attraverso manuali a carattere tipologico o esplicativo, indirizzi e livelli qualitativi e di analisi minimi omogenei, anche per specifiche porzioni del territorio, a supporto dei proprietari nella compilazione dei piani aziendali e dei piani semplificati.

4. Le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale aziendale vigenti al momento di entrata in vigore di questo regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione.

Art. 10.

Procedura per la redazione e l'approvazione dei piani aziendali e dei piani semplificati

1. Per la predisposizione del piano aziendale o del piano semplificato, il proprietario concorda con la struttura provinciale competente in materia di foreste una riunione nella quale sono definiti gli indirizzi specifici di pianificazione, che sono riportati in un apposito verbale di consegna. Se i piani riguardano anche territori ricadenti entro un parco naturale provinciale o il Parco nazionale dello Stelvio, per la definizione degli indirizzi di pianificazione la struttura competente in materia di foreste invita gli enti di gestione del parco interessato a fornire eventuali indicazioni.

2. I piani aziendali e i piani semplificati sono elaborati dal proprietario avvalendosi, per la loro redazione, di tecnici laureati abilitati alla professione di dottore agronomo e forestale, in conformità con le linee guida forestali ed i contenuti dei piani forestali e montani, secondo le modalità operative previste dall'articolo 9, comma 3, nonché in applicazione degli indirizzi previsti dal comma 1.

3. Il proprietario trasmette il progetto di piano aziendale o di piano semplificato, predisposto ai sensi del comma 2, alla struttura provinciale competente in materia di foreste per l'approvazione nei centoventi giorni successivi al ricevimento.

4. Qualora la struttura provinciale competente comunichi al proprietario eventuali osservazioni, il termine previsto dal comma 3 rimane sospeso dalla data di comunicazione fino alla data di ricevimento della risposta alle osservazioni; ove il proprietario ritenga di accogliere le osservazioni trasmette alla struttura provinciale competente il progetto di piano modificato e comunque non oltre il termine di centoventi giorni.

5. Se i piani riguardano anche territori ricadenti entro un parco naturale provinciale, il Parco nazionale dello Stelvio o in aree della rete Natura 2000, prevista dal titolo V, capo II della legge provinciale, è acquisito il parere dell'ente di gestione del parco interessato secondo quanto previsto dalle disposizioni del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 39, comma 4, lettera a), della legge provinciale.

Art. 11.

Validità, revisioni e proroghe dei piani aziendali e dei piani semplificati

1. La durata di ciascun piano aziendale e semplificato è di dieci anni, salva diversa previsione disposta dal provvedimento di approvazione anche sulla base di indicazioni contenute nel verbale di consegna previsto dall'articolo 10, comma 1.

2. Alla scadenza della validità il piano aziendale o il piano semplificato è sottoposto a revisione con le stesse modalità previste per la redazione.

3. Qualora la procedura di revisione di un piano aziendale o di un piano semplificato riguardante beni silvo-pastorali di proprietà dei comuni e di altri enti pubblici non si concluda entro il periodo di validità del piano stesso, per la proprietà interessata la struttura provinciale competente in materia di foreste può autorizzare utilizzazioni, nella misura massima dei due terzi della ripresa annuale prevista dal piano scaduto, per un periodo massimo di tre anni.

4. Qualora per effetto di eventi o calamità naturali risulti impossibile rispettare entità e distribuzione della ripresa prevista dal piano aziendale o dal piano semplificato, a richiesta del proprietario la struttura provinciale competente in materia di foreste può rideterminare il piano dei tagli e la ripresa previsti per il rimanente periodo di validità del piano, previo accertamento dello stato colturale dei soprassuoli.

5. Qualora la ripresa prevista dal piano aziendale o dal piano semplificato sia realizzata solo parzialmente, la struttura provinciale competente in materia di foreste può, su richiesta del proprietario, prorogare la validità del piano fino alla realizzazione di tutta la ripresa complessiva prevista, per un periodo massimo di cinque anni.

6. Qualora si verificano eventi a causa dei quali risulti impossibile, anche con le modalità previste dal comma 4, garantire il rispetto almeno parziale delle previsioni del piano aziendale o del piano semplificato, la struttura provinciale competente in materia di foreste può, sentito il proprietario, ridurre il periodo di validità del piano aziendale o del piano semplificato di una o più annualità.

7. Ai fini di questo regolamento si definisce con il termine «ripresa» l'entità delle utilizzazioni legnose prescritte, per un certo periodo di tempo, nel contesto di un piano aziendale o di un piano semplificato.

Art. 12.

Tagli anticipati e straordinari


1. I proprietari di boschi sottoposti a piani aziendali o a piani semplificati possono utilizzare masse legnose eccedenti la ripresa del periodo considerato per quantità non superiori ad una ripresa media annua, da sottrarre dalla ripresa dell'anno successivo. Qualora i tempi di recupero superino l'annualità successiva il proprietario acquisisce l'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di foreste che ne definisce modalità e termini.

2. I tagli straordinari previsti dall'articolo 98, comma 2, lettera b), della legge provinciale sono quelli che eccedono la ripresa complessiva prevista dal piano aziendale o dal piano semplificato.

Art. 13.

Piani degli interventi

1. Fermo restando quanto diversamente disposto dalla legge provinciale e da questo articolo per i piani degli interventi, previsti dall'articolo 85 della legge provinciale, nel caso in cui la Provincia realizzi direttamente gli interventi previsti dell'articolo 10, commi 3 e 4, e dall'articolo 22, comma I della legge provinciale, trova applicazione



il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono di norma programmati mediante un unico piano di durata pari alla legislatura, articolato in apposite sezioni riferite ad ambiti di intervento omogenei di competenza delle strutture organizzative indicate dall'articolo 84, comma 1, della legge provinciale; le sezioni del piano possono essere approvate anche separatamente.

3. Nel piano degli interventi sono altresì programmate spese strumentali alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ivi incluse le spese per incarichi tecnici a supporto degli interventi, le spese per espropriazioni e le spese per delimitazioni del demanio idrico provinciale. Tali spese sono raggruppate per tipologie omogenee.

4. Fino all'approvazione del piano, gli interventi sono programmati mediante gli strumenti di programmazione previsti dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg. del 2000.

5. Il piano pluriennale degli investimenti di sistemazione idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg. del 2000 approvato per la XIII legislatura e il programma di gestione 2008, per la parte relativa alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia fino alla rispettiva scadenza.

Art. 14.

Piano per la difesa dei boschi dagli incendi

1. Il piano antincendio, previsto dall'articolo 86 della legge provinciale, contiene i seguenti elementi:

a) l'analisi ambientale delle cause determinanti e dei fattori predisponenti l'incendio;

b) la cartografia delle aree percorse dal fuoco;

c) la cartografia delle aree a pericolo di incendio, che costituisce parte della carta dei pericoli provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2008;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo nonché gli indici di pericolosità;

e) la cartografia delle aree a rischio di incendio boschivo;

f) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

g) la consistenza e la localizzazione degli interventi e delle opere di prevenzione nonché delle fonti di approvvigionamento idrico;

h) gli interventi selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco utili a ridurre il pericolo di incendio;

i) gli interventi e le opere necessari per la previsione e la prevenzione del rischio di incendio;

j) le esigenze formative e la relativa programmazione;

k) le attività informative.

2. La struttura provinciale competente in materia di foreste provvede alla pubblicazione per trenta giorni consecutivi, all'albo della Provincia, dell'avviso di deposito del piano antincendio presso la medesima struttura. Di tale avviso è data comunicazione da parte della medesima struttura ai comuni e alle comunità che ne curano la pubblicazione al rispettivo albo, per trenta giorni consecutivi. I comuni, le comunità, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez, le amministrazioni separate dei beni di uso civico, i proprietari forestali nonché chiunque vi abbia interesse possono presentare alla struttura provinciale competente in materia di foreste osservazioni scritte, entro

il termine indicato nell'avviso di deposito del piano antincendio presso la struttura medesima.

3. La Giunta provinciale, tenendo conto delle osservazioni previste dal comma 2, approva il piano antincendio previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Se negli ambiti considerati dal piano antincendio rientrano parchi naturali provinciali o il Parco nazionale dello Stelvio, è acquisito il parere dei relativi enti di gestione per l'ambito territoriale e le tematiche di loro competenza.

4. Il piano antincendio ha durata di dieci anni. Qualora non vi siano modifiche significative dei fattori influenti sul rischio o delle strategie di intervento, che rendano necessario riesaminare le previsioni e i contenuti, il piano si intende prorogato per un periodo pari alla durata massima, salvo revisione.

5. La cartografia prevista dal comma 1, lettera b), ed i dati relativi alla consistenza e alla localizzazione degli interventi e delle opere di prevenzione, previste dal comma 1, lettera g), sono aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 115, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento:

a) cessano di applicarsi le seguenti disposizioni:

1) il capo II, sezioni 1 e 2, del titolo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

2) il capo II del titolo IV del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

b) sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali:

1) il capo I e il capo III nonché l'articolo 18 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi);

2) gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);

3) l'articolo 6 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale).

2. Con riferimento all'articolo 114 della legge provinciale, fino alla data di entrata in vigore dei singoli piani previsti da questo regolamento, restano fermi gli analoghi piani previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 48 del 1978 nonché il piano previsto dal capo I della legge provinciale n. 30 del 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 26 agosto 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2008, registro n. 1, foglio n. 30

09R0419



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 settembre 2008, n. 47.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 4 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2917 del 25 agosto 2008

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano sono apportate le seguenti modifiche:

a) le competenze dell'ufficio di cui al punto 2.3. (Economato) sono così modificate:

la terza lineetta è sostituita come segue: «tipografia provinciale, servizio postale e centrale telefonica»;

b) le competenze dell'ufficio di cui al punto 17.1. (Ufficio ordinamento scolastico) sono così modificate:

l'ottava lineetta «educazione fisica e motoria e sport scolastico» è soppressa;

c) le competenze dell'ufficio di cui al punto 17.4. (Ufficio finanziamento scolastico) sono così integrate:

«educazione fisica e motoria e sport scolastico»;

d) le competenze dell'ufficio di cui al punto 24.4. (Ufficio previdenza ed assicurazioni sociali) sono così integrate:

«gestione del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti;
assegni di cura».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 settembre 2008

DURNWALDER

09R0064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 settembre 2008, n. 50.

Semplificazione delle procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi nel settore giovanile e del funzionamento della Consulta provinciale del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 4 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3119 del 1° settembre 2008.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento semplifica le procedure in materia di promozione e realizzazione di interventi nel settore giovanile per il gruppo linguistico italiano di cui alla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche ed il funzionamento della Consulta provinciale del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano, di seguito denominata Consulta, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2.

Parere della Consulta

1. Il parere della Consulta è richiesto obbligatoriamente per le domande di contributo superiori a 50.000,00 Euro e per quelle presentate da nuove associazioni o enti del settore giovanile.

2. È invece facoltativo il parere della Consulta sul valore educativo, pedagogico o culturale di singole proposte, nonché sull'opportuno equilibrio nel sostegno finanziario ai diversi settori delle attività giovanili nel territorio provinciale.

3. Per gli investimenti e le attività dirette della Provincia si prescinde dal parere della Consulta, quando per i progetti è previsto un comitato scientifico presieduto da un docente universitario o una docente universitaria, da un o una professionista della materia o, nel caso di progetti di costruzione o ristrutturazione di spazi destinati ai giovani, da un ingegnere o un'ingegnera oppure un architetto o un'architetta responsabile della direzione lavori.

Art. 3.

Numero legale


1. La Consulta decide a maggioranza dei presenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 settembre 2008

DURNWALDER

09R0065



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2009, n. 7.

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con le disposizioni di cui alla presente legge, anche in attuazione dei principi della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), e del Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'allegato sub A del provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, promuove tutte le iniziative atte a garantire ai cittadini l'esecuzione degli accertamenti diagnostici, delle visite e degli interventi terapeutici appropriati entro i tempi che garantiscano la migliore gestione dei problemi clinici sospettati o diagnosticati, nonché di un corretto sistema di prevenzione.

2. La Regione si impegna a garantire nelle forme ritenute più opportune la celerità degli interventi richiesti.

Art. 2.

Principi

1. Le finalità di cui all'art. 1 si realizzano attraverso:

a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;

b) la responsabilizzazione dei direttori generali del Servizio sanitario regionale;

c) la responsabilizzazione delle professioni sanitarie che svolgono le attività;

d) il monitoraggio e il controllo dei risultati raggiunti;

e) un migliore e più efficiente uso delle risorse e delle apparecchiature esistenti;

f) l'attivazione di forme di rimborso e di esecuzione alternativa per i cittadini in caso di superamento dei tempi;

g) l'obbligatorietà dell'informazione ai cittadini sui tempi entro i quali devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;

h) la responsabilizzazione dei cittadini che non si presentano alle prestazioni prenotate senza giustificata motivazione;

i) un unico sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali;

j) l'informatizzazione e la messa in rete del sistema sanitario regionale.

Art. 3.

Tempi massimi delle prestazioni

1. Nei limiti temporali fissati dal Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008, la Giunta regionale determina annualmente all'interno delle linee di gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'art. 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), i tempi massimi delle principali prestazioni, ivi comprese le graduazioni per criteri di priorità. Con il medesimo atto la Giunta regionale determina altresì i tempi massimi delle prestazioni eventualmente non comprese nel Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008.

2. Le aziende sanitarie della Regione definiscono, all'interno del piano annuale, le sedi dove sono garantiti i tempi massimi. Le sedi, ivi compresi i privati accreditati, sono definite nell'ambito di un accordo di area vasta e tengono conto di criteri di accessibilità geografica, orario di apertura e volumi erogati.

3. Nel rispetto dei contenuti dell'art. 1, comma 4, lettera g), della legge 120/2007, è previsto il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito delle attività istituzionali ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria. Il differenziale tra i due tempi non può superare i quindici giorni per le attività diagnostiche e le visite e i trenta giorni per i ricoveri ospedalieri programmati.

Art. 4.

Tempi massimi di referto

1. Sono garantiti al cittadino anche i limiti massimi di attesa per il referto degli esami diagnostici e delle visite specialistiche, in ogni caso mai superiori a sette giorni oltre gli eventuali tempi obbligatori di protocollo per l'esecuzione tecnica dell'esame.

2. La Giunta regionale determina annualmente all'interno delle linee di gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 49/1996, i tempi massimi di referto delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 5.

Prestazioni urgenti


1. Sono escluse le prestazioni di urgenza, ossia i quadri sintomatologici che necessitano di valutazione o di trattamento rapido e devono essere eseguite entro ventiquattro ore.

Art. 6.

Responsabilizzazione dei direttori generali

1. I direttori generali sono responsabili del rispetto dei tempi massimi nelle sedi definite nell'accordo di area vasta, ciascuno per le sedi e le prestazioni di competenza.

2. Al rispetto dei tempi massimi è vincolato il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), e successive modifiche e integrazioni.



Art. 7.

Responsabilizzazione delle professioni sanitarie

1. I piani aziendali definiscono annualmente il rapporto tra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli nell'attività di libera professione intramuraria, anche ai fini delle previsioni dell'art. 3, comma 3, della presente legge e dell'art. 1, comma 5, della legge n. 120/2007.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421), la Regione può vincolare specifiche destinazioni di finanziamento a incremento dei fondi di produttività e risultato del personale coinvolto nel processo di contenimento dei tempi di attesa attuato in applicazione della presente legge.

3. La Giunta regionale, qualora sia rilevato il mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall'art. 3, valuta la necessità di procedere alla ridefinizione del rapporto tra i volumi delle prestazioni istituzionali e quelli delle prestazioni libero professionali intramurarie e, nel caso, richiede agli enti interessati di provvedervi, fissando un termine per l'adempimento, decorso il quale provvede in via sostitutiva.

Art. 8.

Responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

1. È fatto obbligo per il medico di medicina generale e per il pediatra di libera scelta, all'atto della richiesta di un esame diagnostico o di una visita specialistica, di formulare sempre il quesito o il sospetto diagnostico e di indicare, ove previsto, il criterio di priorità. A garanzia del progressivo allineamento tra l'offerta e l'effettivo bisogno di prestazioni sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta partecipano con i medici ospedalieri alla stesura di linee guida a sostegno dell'appropriata richiesta e utilizzo delle prestazioni sanitarie.

2. In sede di accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, parte delle quote variabili previste sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e di quanto previsto al comma 1.

Art. 9.

Semplificazione delle prescrizioni specialistiche

1. Al momento del primo accesso e delle visite successive, gli specialisti ambulatoriali e gli specialisti ospedalieri prescrivono direttamente gli approfondimenti diagnostici e le ulteriori visite specialistiche. In ogni caso deve essere mantenuto il contatto con il medico curante, medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, allo scopo di perseguire la continuità assistenziale.

Art. 10.

Monitoraggio

1. L'Agenzia regionale della sanità provvede a monitorare l'attuazione della presente legge e ogni tre mesi ne riferisce i risultati alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.

Art. 11.

Uso delle apparecchiature diagnostiche

1. In caso di mancato raggiungimento dei tempi massimi di cui all'art. 3, le apparecchiature diagnostiche che hanno relazione con tempi di attesa prolungati devono essere attive, per l'utenza esterna, sei giorni su sette e dodici ore al giorno, ovvero per almeno settantadue ore

alla settimana, nelle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e/o nei siti individuati dall'accordo di area vasta di cui all'art. 3, comma 2, salvo motivata deroga o per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge n. 120/2007.

2. La Giunta regionale definisce annualmente le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1.

Art. 12.

Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni

1. Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture.

2. Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in Friuli - Venezia Giulia ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione è comunque a carico del Servizio sanitario regionale.

3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale all'interno delle linee di gestione annuali di cui all'art. 12 della legge regionale n. 49/1996.

Art. 13.

Obbligo di informazione dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni

1. Presso tutte le sale d'attesa di ognuna delle sedi di cui all'art. 3, comma 2, e nelle sedi dei medici di medicina generale, nonché nei siti internet della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale, deve essere presente un avviso contenente le informazioni sui limiti di tempo massimi previsti per l'erogazione delle prestazioni, sulle procedure di cui agli articoli 7, comma 3, e 12, e altre informazioni in materia utili per l'utente.

Art. 14.

Rimborso del cittadino che non si presenta all'esame

1. Il cittadino che non si presenta all'esame prenotato senza avvertire la struttura interessata è tenuto al pagamento di una quota determinata secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi sentita la Commissione consiliare competente. Nel medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce i casi in cui tali quote non possono essere richieste.


Art. 15.

Clausola valutativa

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'assessore con delega alla sanità presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;

b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;



c) quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi;

d) qual è l'andamento dei tempi di attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione previsto dall'art. 16.

2. L'Agenzia regionale della sanità e le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si coordinano per garantire il rispetto del mandato informativo previsto dal presente articolo.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio regionale.

Art. 16.

Sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali

1. È consentito il sistema regionale di prenotazione per tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, contenente l'intero catalogo di offerta regionale di prestazioni sanitarie ambulatoriali, comprensivo delle agende dell'attività libero professionale intramuraria, al fine di rendere trasparente l'offerta e omogenee le modalità di accesso per tutti i cittadini, consentire economie gestionali, il monitoraggio costante dell'attività ambulatoriale, nonché dei tempi di attesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale persegue la realizzazione e la costante manutenzione dell'anagrafe regionale unica degli assistiti gestita mediante strumenti informatizzati, nonché l'introduzione di un vocabolario delle prestazioni sanitarie condiviso nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

3. Al sistema regionale di prenotazione possono aderire anche gli erogatori privati, in seguito ad accordi specifici e sulla base di una tariffa parametrata sul numero di prestazioni prenotate.

4. Al sistema regionale di prenotazione si accede attraverso gli sportelli aziendali all'uopo istituiti presso i servizi ospedalieri e territoriali, per mezzo del servizio di call center regionale, nonché in via sperimentale direttamente attraverso internet.

5. L'Amministrazione regionale avvia sperimentazioni gestionali al fine di consentire la prenotazione delle prestazioni da parte dei medici prescrittori, dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale, anche mediante l'utilizzo della Carta regionale dei servizi.

6. Nell'ambito delle sperimentazioni può essere attuata, presso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie del territorio, la possibilità di pagamento delle quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di stampa e ritiro del referto.

Art. 17.

Informatizzazione e messa in rete del Servizio sanitario regionale

1. Per le finalità di cui all'art. 16, l'Amministrazione regionale realizza, anche per mezzo di società da essa partecipate, le infrastrutture informatiche e i sistemi informativi a supporto dell'organizzazione dei servizi sanitari e promuove la messa in rete dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate, al fine di garantire in primo luogo la multicanalità e la semplificazione dell'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini.

2. L'Amministrazione regionale promuove l'utilizzo degli strumenti dell'innovazione tecnologica e il pro-gressivo abbandono della prescrizione cartacea da parte dei medici prescrittori e dei medici di medicina generale, per una più efficace costruzione del percorso di cura e assistenza e per un migliore governo clinico da parte delle aziende sanitarie.

3. L'Amministrazione regionale individua le modalità operative e gli standard di sicurezza per l'accesso da parte dei medici di medicina generale ai sistemi informativi regionali di supporto al sistema dell'offerta sanitaria per la trasmissione telematica di informazioni certificate, sia per la richiesta di prestazioni specialistiche, sia per la comunicazione di diagnosi e di referti, al fine di consentire al medico di medicina generale di svolgere pienamente il proprio ruolo di attore principale nella realizzazione delle cure primarie e nel contempo garantire al cittadino una maggiore tempestività e qualità dell'assistenza.

Art. 18.

Sistemi di qualità certificati

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale, a sostenere le spese relative alla predisposizione dei progetti e all'attuazione degli interventi volti a realizzare, presso le aziende pubbliche del sistema sanitario regionale, l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di qualità certificati per la gestione delle liste di attesa delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 1.

Art. 19.

Semplificazione delle procedure per il rilascio di certificati medici

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 1, allo scopo di ridurre l'accesso dei cittadini a visite o accertamenti diagnostici eseguiti per sole necessità di rilascio di certificati o esenzioni nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le tipologie di certificazione medica oggetto dei seguenti provvedimenti:

a) autorizzazione al rilascio di certificato medico direttamente da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;

b) autorizzazione al rilascio di certificato medico al momento della dimissione dall'ospedale in caso di nuova diagnosi.

Art. 20.

Convenzioni con le associazioni imprenditoriali

1. Nell'intento di contribuire alla riduzione dei tempi delle liste di attesa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le associazioni imprenditoriali di livello nazionale, presenti sul territorio del Friuli - Venezia Giulia, al fine di promuovere le opportunità offerte dal sistema sociosanitario regionale, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie professionali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 21.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2005

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è abrogata.



Art. 22.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente all'anno 2009, per un importo di 2 milioni di euro, sono posti a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 marzo 2009

TONDO

09R0468

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 3.

Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 23 del 17 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. La Regione del Veneto promuove la piena e buona occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e la qualità del lavoro; valorizza e favorisce la crescita delle persone e delle imprese promuovendo la coesione sociale, l'accesso ai saperi e alle competenze quali strumenti di sviluppo della comunità e del territorio.

2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello statuto regionale e dell'Ordinamento dell'Unione europea.

3. La Regione rende effettivo il diritto al lavoro e attua gli interventi di cui alla presente legge perseguendo il superamento degli squilibri territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, universalità e pari opportunità, riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

4. La Regione riconosce la centralità della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l'occupazione (SEO), con riguardo, quanto ai destinatari, rispettivamente al mercato del lavoro a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale.

5. La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare e armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di occupazione, mercato del lavoro e orientamento.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del programma triennale di cui all'art. 10:

a) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 1, anche attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del lavoro;

b) approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e transnazionale;

c) promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;

d) promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa delle strutture dell'orientamento e dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonché la riqualificazione degli operatori;

e) svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche ed integrazioni, salvo quelle espressamente attribuite alle province dalla presente legge;

f) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;

g) definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato;

h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non attribuite espressamente alle province.

Art. 3.

Funzioni delle province


1. Le province, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale, esercitano funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio.

2. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) le funzioni relative ai servizi per l'impiego secondo il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 «Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144» e successive modifiche ed integrazioni;

b) le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche ed integrazioni;

c) le funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;



d) le funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;

e) le funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;

f) le funzioni inerenti l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonché l'espressione del relativo parere all'amministrazione statale competente;

g) la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia;

h) le funzioni di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

i) le funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;

j) tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e attribuite espressamente alle province.

3. Le province approvano a tal fine programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale coordinati con la programmazione regionale, sentite le commissioni provinciali per il lavoro di cui all'art. 9.

4. La Regione provvede ad assegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori risorse destinate dalla Giunta regionale sulla base delle disponibilità del bilancio regionale.

Art. 4.

Controllo sostitutivo

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative di cui all'art. 3, allo scopo di salvaguardare rilevanti interessi regionali che potrebbero essere compromessi dall'inertezza o dall'inadempimento delle amministrazioni provinciali.

2. Per esercitare il potere di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

Capo II

ORGANISMI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 5.

Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, tiene conto degli indirizzi espressi dalla conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro istituita dalla legge regionale 12 agosto

2005, n. 11 «Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro».

2. La conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro comunica, annualmente, i propri indirizzi alle commissioni consiliari competenti, alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e al comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7.

Art. 6.

Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali

1. È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento.

2. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3. La commissione è così composta:

a) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno uno del turismo e tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione;

c) un rappresentante delle libere professioni designato dall'associazione interprofessionale, parte sociale, più rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del credito;


d) consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche ed integrazioni;

e) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. In caso di assenza del presidente presiede il vicepresidente, che con cadenza semestrale viene scelto a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in commissione.

6. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell'Ente regionale Veneto Lavoro di cui all'art. 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati



il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di cui all'art. 7 gli ordini del giorno delle sedute della commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.

8. La commissione, entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che disciplina il suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali.

9. Ai componenti della commissione è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Comitato di coordinamento istituzionale

1. Al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato comitato.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il comitato resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3. Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;

b) i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o gli assessori delegati;

c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'ANCI con almeno due sindaci di comune capoluogo di provincia o gli assessori delegati;

d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'UNCEM.

4. Il comitato si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Ai lavori del comitato partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell'Ente regionale Veneto Lavoro di cui all'art. 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla commissione di cui all'art. 6 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.

7. Entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2 il comitato approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 8.

Funzioni del comitato

1. Il comitato svolge funzioni di proposta e valutazione ed esprime parere sugli atti di iniziativa della Giunta regionale di programmazione e attribuzione di risorse comunque connessi al governo del mercato del lavoro e della formazione professionale e destinati a produrre effetti su tutto il territorio regionale.

2. Il comitato esercita altresì le seguenti funzioni:

a) formula proposte finalizzate alla più efficace integrazione dei servizi al lavoro;

b) stabilisce criteri relativi alla composizione delle commissioni provinciali di cui all'art. 9, assicurando la rappresentanza istituzionale e sociale prevista per la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6, nonché quelli relativi alle modalità di funzionamento.

Art. 9.

Commissioni provinciali

1. Le province istituiscono le commissioni provinciali per il lavoro sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), per svolgere le funzioni di concertazione e di consultazione delle parti sociali. In caso di mancata istituzione la Giunta regionale, sentita la provincia inadempiente, assegna un congruo termine per adempiere, trascorso il quale provvede in via sostitutiva.

2. Le province esprimono, all'interno della commissione provinciale, la rappresentanza delle parti sociali comparativamente più rappresentative su base provinciale, assicurando il concorso dei soggetti coinvolti nelle politiche del lavoro a livello territoriale secondo criteri di pariteticità.

3. Le commissioni provinciali devono prevedere, oltre alle componenti indicate dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, un operatore dei servizi di inserimento lavorativo attivati presso le aziende - ULSS della provincia, al fine di garantire una efficace politica di inserimento lavorativo delle fasce più deboli del mercato del lavoro ed il necessario coordinamento con i servizi territoriali.

4. Le commissioni esercitano in particolare i compiti già svolti dagli organi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, salvo diversa, espressa attribuzione da parte delle province.

Capo III

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO


Art. 10.

Programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento

1. Il programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2. Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino all'approvazione del programma successivo.

3. La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7 e delle commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.



4. La proposta è articolata sulla base delle linee guida della SEO e contiene in particolare:

a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e servizi per il lavoro, sostenendo quello a tempo indeterminato, e orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione»;

b) la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare;

c) le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di cofinanziamento;

d) i tempi di realizzazione degli interventi;

e) le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell'impatto degli interventi;

f) le modalità di integrazione tra politiche formative, dell'istruzione e del lavoro;

g) i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente;

h) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative comprese quelle relative all'integrazione tra politiche formative, dell'istruzione, dell'orientamento e del lavoro;

i) le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori di competenza regionale;

j) una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.

5. Nella predisposizione del programma, la Giunta regionale tiene conto dei fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti sociali e dalle province nell'ambito della programmazione provinciale di cui all'art. 3.

6. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, sentiti le commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, tenuto conto dei riscontri derivanti dalle attività di valutazione dei risultati conseguiti.

7. Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale, sentite le commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

Art. 11.

Monitoraggio, valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il lavoro

1. La Regione svolge e promuove analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, ai fini della valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro e ne garantisce adeguata diffusione.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6, definisce gli obiettivi e le aree prioritarie del monitoraggio delle politiche del lavoro e svolge le azioni di monitoraggio in coerenza con gli strumenti e i criteri definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, nell'ambito della SEO.

3. I dati necessari per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle relative politiche sono forniti dai soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'art. 21.

4. La Giunta regionale favorisce l'utilizzo di nuove tecnologie di informazione e comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della qualità dei dati necessari per il monitoraggio.

5. La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti nazionali di monitoraggio e, acquisiti i pareri della commissione

regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, approva il masterplan dei servizi per il lavoro, indicando anche gli standard di funzionamento con riferimento a fasi temporali predeterminate.

6. Le province effettuano la valutazione degli interventi di propria competenza e li trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione.

Art. 12.

Osservatorio regionale sul mercato del lavoro

1. L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro, svolge un'attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:

a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull'analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione;

b) monitorare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;

c) collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale;

d) collaborare con l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro;

e) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili professionali e formativi;

f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del piano annuale di attività dell'Ente regionale Veneto Lavoro di cui all'art. 13, comma 3;

g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto annuale.

2. L'Ente regionale Veneto Lavoro di cui all'art. 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.

3. Nell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell'ambito del nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 28, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell'art. 11.

4. La Regione favorisce la partecipazione all'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

5. L'osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali senza onere alcuno.

6. L'osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall'attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività istituzionali.



7. L'attività dell'osservatorio regionale è supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e composto da sei membri, di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e un rappresentante della Regione.

8. Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni.

Capo IV

ENTE REGIONALE VENETO LAVORO

Art. 13.

Funzioni dell'Ente regionale Veneto Lavoro

1. L'Ente regionale Veneto Lavoro di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 «Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469», di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, coordinandosi con i soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'art. 21, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;

b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;

c) fornisce supporto e assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche del lavoro ai sensi della presente legge;

d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;

e) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all'art. 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 12, garantendo l'accesso universale gratuito;

f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).

3. L'ente formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 6 e 7. L'ente predisponde una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività, che viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

4. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge, relativamente all'attuazione delle politiche del lavoro.

Art. 14.

Organi

1. Sono organi dell'ente:

- a) il direttore;
- b) il collegio dei revisori.

Art. 15.

Direttore

1. Il direttore è nominato, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono stabiliti dalla Giunta regionale.


3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l'incarico di direttore, quando sussistono i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
- d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente;
- e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida della Giunta regionale.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:

- a) proporre, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'ente;
- b) proporre il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell'ente;
- c) stipulare le convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- d) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
- e) predisporre il programma annuale di attività;
- f) presentare alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;
- g) assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'ente e l'integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro.



Art. 16.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Il presidente ed i membri del collegio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 «Attuazione della direttiva 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili». Il collegio, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

2. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori compete un compenso annuale pari rispettivamente al dieci per cento e al cinque per cento del compenso spettante al direttore.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'ente; esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore. Redige entro il 28 febbraio una relazione annuale sull'attività complessiva svolta dall'ente e la trasmette alla Giunta regionale.

Art. 17.

Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 «Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali» e successive modifiche ed integrazioni, sui seguenti provvedimenti:

- a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
- b) il rendiconto generale annuale.

2. Nell'ambito dei controlli sul rendiconto generale annuale la Giunta regionale verifica altresì la conformità delle azioni dell'ente rispetto agli indirizzi espressi.

3. Gli atti del direttore di cui al comma 1, sottoposti all'esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi inutilmente sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 18.

Risorse finanziarie e patrimoniali

1. L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
- b) finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione;
- c) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

2. L'ente dispone dei beni e delle attrezzature destinati all'esercizio delle funzioni già assegnate dalla Giunta regionale, individuati in apposito inventario.

3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'ente.

Art. 19.

Personale

1. Nel limite della dotazione organica proposta dal direttore e approvata dalla Giunta regionale, l'ente si avvale di personale proprio assunto ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni, con rapporto

di lavoro disciplinato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo.

2. Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all'utilizzo di specifiche professionalità, l'ente può richiedere personale regionale.

3. Per l'espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l'ente può stipulare specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con università.

TITOLO II

I SERVIZI PER IL LAVORO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20.

Sistema dei servizi per il lavoro

1. In funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, della prevenzione della disoccupazione di lunga durata, della promozione dell'inserimento, del reinserimento, del mantenimento e dell'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e disabili, del sostegno alla mobilità geografica del lavoro, del sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, della promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, e al fine della costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente, la Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 23, 24, 25 della presente legge e dell'art. 1, comma 31 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.».

2. Il sistema dei servizi per il lavoro di cui al comma 1 è attivato nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, dei principi fondamentali di tutela e sicurezza del lavoro, delle competenze dello Stato relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e al coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati.


3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, provvede all'erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento, anche personalizzato, al lavoro, all'incontro fra domanda e offerta e all'attuazione degli interventi di politica del lavoro.

Art. 21.

I servizi per il lavoro

1. Le province, nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni, attraverso loro strutture denominate centri per l'impiego, nonché gli operatori accreditati di cui all'art. 25, nei limiti dell'accreditamento, svolgono le seguenti funzioni:

- a) attività di accoglienza e orientamento al lavoro;
- b) attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo;



d) erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri;

e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati;

f) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;

g) funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale;

h) l'assistenza al. la compilazione e aggiornamento del libretto formativo.

2. Competono inoltre alle province:

a) l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;

b) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;

c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili;

d) gli avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ogni provincia può modificare l'attuale articolazione territoriale dei centri per l'impiego delle province, previo parere delle rispettive commissioni provinciali per il lavoro di cui all'art. 9, entro i limiti delle risorse finanziarie attribuite.

4. Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 23 e 24 operano nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione.

Art. 22.

Orientamento al lavoro

1. La Regione garantisce alla persona, nel corso della sua esperienza formativa e lavorativa, l'accesso alla formazione permanente e il diritto all'orientamento, come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l'aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, all'autoimprenditorialità come strumento di occupazione.

2. La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

3. La Giunta regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa e formativa, sia rispetto alle province ed agli altri enti locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 «Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati» e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'orientamento. Definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7.

4. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, e le province svolgono attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli altri enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali. La Regione incentiva l'integrazione dei servizi e le azioni in rete tra province, istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati, enti locali e parti sociali di cui all'art. 6, comma 3.

5. Le province, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale e in raccordo con i sistemi formativi, realizzano le azioni di orientamento al lavoro anche con riferimento alle informazioni loro pervenute e registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 49, tenendo conto dei profili professionali più richiesti rilevati dagli osser-

vatori regionali e provinciali sul mercato del lavoro e delle offerte di formazione continua.

6. Gli altri enti locali svolgono attività di informazione orientativa garantendo un adeguato raccordo con l'attività delle province di cui al comma 5.

7. Al fine di rafforzare i servizi offerti sul territorio, la Giunta regionale promuove azioni coordinate di formazione e supporto degli operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento, nonché azioni a carattere sperimentale.

Capo II

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 23.

Autorizzazione

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale, che operano esclusivamente nel territorio della Regione.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo di cui al comma 1, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione, con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

3. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Giunta regionale nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili dalla SEO di cui all'art. 1, comma 4, della presente legge.

4. L'iscrizione degli operatori autorizzati di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5, ad eccezione della lettera b) del comma 4 del medesimo articolo, e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La Regione e le province promuovono, attraverso specifiche intese, forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e forme di collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale.


6. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province.

Art. 24.

Regimi particolari di autorizzazione

1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le modalità e i criteri di autorizzazione per gli operatori di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli operatori di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province.



Art. 25.

Accreditamento

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, istituisce l'elenco regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Il provvedimento istitutivo del l'elenco regionale di cui al comma 1 individua i servizi per il lavoro, con particolare riferimento alle attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e cura, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

3. Il provvedimento istitutivo dell'elenco regionale di cui al comma 1 disciplina in particolare:

a) le modalità di tenuta dell'elenco individuando anche la struttura regionale responsabile;

b) le procedure di accreditamento e segnatamente i criteri e i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di accreditamento;

c) i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;

d) le modalità di verifica periodica della efficacia e della efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;

e) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati e le province, nell'ambito degli indirizzi regionali;

f) le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale;

g) le modalità di interconnessione al nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 28.

4. L'iscrizione nell'elenco degli operatori accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi per il lavoro.

Capo III

RACCORDO TRA PUBBLICO E PRIVATO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 26.

Forme di cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato

1. La Giunta regionale e le province possono affidare agli operatori accreditati ai sensi dell'art. 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) economicità del ricorso agli operatori accreditati, valutata oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;

b) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi erogati;

c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione ed alle province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti.

2. La Giunta regionale realizza i progetti di interesse regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), anche in collaborazione con gli operatori accreditati e autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, favorendo il metodo e il lavoro in rete.

3. Al fine di favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le province possono costituire agenzie sociali, di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la partecipazione delle agenzie per il lavoro di somministrazione, previo il loro accreditamento ai sensi dell'art. 25 della presente legge.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, determina i criteri, le condizioni e le modalità per la costituzione di agenzie sociali, per la stipula delle convenzioni previste dall'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché per il monitoraggio sulle attività svolte dalle agenzie sociali stesse.

Art. 27.

Internazionalizzazione del mercato del lavoro

1. La Regione, nel rispetto dell'art. 117, nono comma, della Costituzione, favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le altre Regioni e gli Stati, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la mobilità dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la reciproca collaborazione in materia di politiche del lavoro, la costituzione di reti internazionali tra i servizi per il lavoro.

Capo IV

SERVIZI TELEMATICI

Art. 28.

Borsalavoroveneto e sistema informativo lavoro del Veneto (SILV)

1. La Regione, allo scopo di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro, realizza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, denominato Borsalavoroveneto.

2. Borsalavoroveneto è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, da qualunque punto della rete, anche senza rivolgersi ad alcun intermediario.

3. Borsalavoroveneto assicura:

a) la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro;


b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;

c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, presenti nel territorio;

d) la qualità dei dati raccolti attraverso adeguate azioni di verifica;

e) la definizione e la realizzazione di modelli condivisi di servizi per il lavoro;

f) il collegamento con la borsa continua nazionale del lavoro.



4. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo di Borsalavoroveneto è affidato ad una cabina di regia, istituita dalla Giunta regionale e presieduta dal segretario regionale competente in materia di lavoro.

5. Le strutture regionali competenti in materia di lavoro, orientamento, formazione, istruzione e sistema informatico e l'Ente regionale Veneto Lavoro concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla gestione efficace di Borsalavoroveneto.

6. Per la promozione e la diffusione dell'utilizzo di Borsalavoroveneto, la Giunta regionale si avvale anche della collaborazione delle parti sociali e degli operatori autorizzati e accreditati.

7. Le disposizioni relative al trattamento dei dati sono adottate dalla Giunta regionale nell'ambito della normativa vigente.

8. Tutti gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 adempiono all'obbligo di connessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo Borsalavoroveneto. In caso di mancato adempimento all'obbligo è ritirata l'autorizzazione.

9. Il sistema informativo lavoro del Veneto (SILV), di seguito denominato SILV, costituito nell'ambito del sistema informativo regionale veneto (SIRV), è basato su una struttura a rete nell'ambito del nodo regionale Borsalavoroveneto e supporta la Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro.

10. Il SILV costituisce per le province lo strumento informativo per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge in materia di politica e di servizi per il lavoro.

11. L'ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l'ambito regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti.

12. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta regionale e presieduto dal segretario regionale competente in materia di lavoro, cui partecipano rappresentanti dell'Ente regionale Veneto Lavoro e delle province.

13. La gestione del SILV è regolata da una convenzione quadro, approvata dalla Giunta regionale, stipulata tra l'Ente regionale Veneto Lavoro e le province.

14. La Giunta regionale può consentire l'accesso al SILV agli operatori autorizzati e accreditati, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

15. La commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 viene informata annualmente sulle attività di Borsalavoroveneto e del SILV.

Art. 29.

Servizi europei dell'occupazione (EURES)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2, coordina, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, la rete dei Servizi europei dell'occupazione, di seguito denominata EURES, prevista dalla decisione n. 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, relativa all'attuazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità, al fine di favorire la mobilità professionale dei cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche a supporto dei fabbisogni occupazionali delle imprese per l'integrazione del mercato unico europeo.

2. I servizi EURES regionale e provinciali, nello svolgimento della propria attività, utilizzano, oltre al portale EURES, anche Borsalavoroveneto di cui all'art. 28.

3. Il servizio EURES è integrato nelle attività dei centri per l'impiego delle province.

TITOLO III

POLITICHE DEL LAVORO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30.

Finalità e tipologie di intervento

1. La Regione promuove interventi di politica del lavoro finalizzati a:

a) incentivare la partecipazione al lavoro, in particolare delle donne, dei giovani e dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale;

b) prevenire ed affrontare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata nonché favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro individuando strumenti ed incentivi atti a promuovere forme di continuità lavorativa;

c) sostenere il reddito di persone involontariamente prive di occupazione;

d) sostenere la formazione continua dei lavoratori e il reinserimento nella vita attiva;

e) promuovere la mobilità professionale;

f) favorire l'invecchiamento attivo;

g) sviluppare la qualità del lavoro;

h) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;

i) sostenere e incentivare i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che sviluppino l'occupazione e/o migliorino le condizioni di lavoro.


2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Giunta regionale tenendo conto dei seguenti principi e criteri generali di azione:

a) massima integrazione tra le misure di politica attiva e passiva per stimolare la crescita e l'adattamento professionale dei lavoratori e incentivare comportamenti di ricerca attiva d'impiego;

b) concentrazione su specifici gruppi di lavoratori o candidati lavoratori individuati in relazione all'intensità e alla specificità dei bisogni nonché degli svantaggi che essi devono colmare per conseguire effettive pari opportunità;

c) promozione di nuove attività imprenditoriali per giovani e lavoratori in difficoltà occupazionale, con l'obiettivo di incentivare l'avvio e il mantenimento di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo;

d) promozione di iniziative relative al settore artigiano e delle piccole e medie imprese, anche tramite l'assegnazione di fondi a enti bilaterali, funzionali alla creazione di nuovi posti di lavoro e che prevedano forme di cofinanziamento delle stesse;



e) personalizzazione della gestione degli interventi, in un'ottica di accompagnamento, mantenimento e di riconoscimento della eterogeneità delle situazioni;

f) centralità operativa del sistema dei servizi per il lavoro, così come definito all'art. 20, comma 1, in particolare per la definizione e il coordinamento dei programmi d'intervento individuali;

g) promozione del ricorso anche ad attività di lavoro socialmente utile da parte degli enti locali.

3. La realizzazione degli interventi di politica del lavoro può prevedere l'attivazione di servizi aggiuntivi a quelli di base già disponibili, l'erogazione di contributi al lavoratore a sostegno del reddito, l'incentivazione delle assunzioni anche mediante l'erogazione di contributi ai datori di lavoro, l'assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di servizi.

Art. 31.

Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge, è istituito il fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione destinato a finanziare interventi a favore di disoccupati, di lavoratori sospesi dal lavoro privi di ammortizzatori sociali e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.

2. La Giunta regionale disciplina i criteri di utilizzo del fondo di cui al comma 1, prevedendo anche l'erogazione di assegni di sostegno al reddito nonché l'erogazione di assegni di servizio per la partecipazione ad attività di orientamento, di formazione e di formazione continua.

3. La Giunta regionale, nel disciplinare i criteri di cui al comma 2, si avvale delle analisi e del piano fornito dall'Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito, di cui all'art. 33 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007».

4. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7 e della competente commissione consiliare, garantisce una omogenea applicazione sul territorio regionale, attraverso l'adozione di atti di indirizzo applicativo, delle norme relative alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 «Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Art. 32.

Ammortizzatori sociali

1. La Regione ottimizza l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, mediante una razionale combinazione dei trattamenti in deroga finanziati dallo Stato con il ricorso aggiuntivo al fondo regionale di cui all'art. 31 e, in situazioni eccezionali, a fondi comunitari.

2. La Regione, in accordo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, assume la responsabilità diretta della gestione delle procedure di accesso ai trattamenti di cui al comma 1, effettuando il monitoraggio della spesa anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti previdenziali interessati.

3. La Giunta regionale, anche tramite il coinvolgimento del sistema del credito, istituisce un fondo di rotazione per le anticipazioni ai lavoratori, prioritariamente di piccole imprese, delle somme spettanti per i trattamenti di cassa integrazione, inclusa la cassa integrazione in deroga ed esclusa la cassa integrazione ordinaria.

Art. 33.

Politiche per le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

1. La Regione favorisce le pari opportunità concorrendo, con iniziative proprie od attuative della normativa statale in materia, al finanziamento di progetti finalizzati all'affermazione dei principi di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro in particolare finalizzati a favorire l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il superamento di ogni forma di discriminazione. A tal fine la Regione promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione di carriera.

2. Nelle forme organizzative comunque disciplinate per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, è garantita l'espressione del parere del consigliere regionale di parità o della consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di lavoro e di cura, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale promuove e sostiene progetti, proposti da enti e organismi pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applicano o stipulano accordi contrattuali interconfederali, nazionali, territoriali e aziendali che prevedono azioni positive per la flessibilità degli orari di lavoro.

4. La Regione favorisce la crescita di servizi territoriali di supporto per conciliare tempi di lavoro e di cura, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro.

5. La Giunta regionale, anche in collaborazione con province, comuni, parti sociali e associazioni del terzo settore, favorisce e promuove la realizzazione di progetti specifici finalizzati a prevenire e rimuovere le cause di discriminazione di genere.

6. La Giunta regionale, attraverso gli organismi preposti alla parità, promuove e diffonde le linee guida antidiscriminatorie tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella valutazione del personale, nei percorsi di carriera, nel lavoro a tempo parziale e nel salario per lavoro di uguale valore.

7. La Regione promuove, anche mediante l'impiego di incentivi economici, lo sviluppo di servizi domiciliari, di asili aziendali, di strumenti di assistenza alla persona e alla famiglia, nonché ogni altra misura idonea a consentire, in particolare, alle donne la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare.


8. In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione programma, sentite le parti sociali ed in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni del terzo settore, azioni ed interventi per perseguire le finalità di cui al presente articolo nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.

Art. 34.

Inserimento lavorativo delle persone disabili

1. La Regione, in attuazione a quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 «Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS» e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di lavoro autonomo.

2. Le province esercitano le funzioni del collocamento mirato delle persone disabili di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).



Art. 35.

Cooperazione sociale e inserimento lavorativo

1. La Regione, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e l'effettività del diritto al lavoro, riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione sociale, sia come erogatrice di servizi per il lavoro, sia come strumento per la creazione di opportunità occupazionali, nella formazione, nell'inserimento e nel mantenimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone disabili.

2. La Regione promuove programmi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali e territoriali, svolgendo in accordo con le province il monitoraggio sui risultati raggiunti e la diffusione sul proprio territorio dei migliori modelli di intervento.

Art. 36.

Promozione dell'autoimprenditorialità

1. La Giunta regionale sostiene, nel perseguimento delle azioni di orientamento al lavoro di cui all'art. 22 e in coerenza con la riforma del diritto-dovere di istruzione e formazione prevista con legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e successive modifiche ed integrazioni, lo sviluppo e il mantenimento dell'autoimprenditorialità anche mediante la concessione di contributi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a soggetti in situazione di svantaggio occupazionale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla costituzione e acquisizione di una partecipazione in nuove imprese anche cooperative costituite da lavoratori di aziende o di settori in crisi aventi sede operativa sul territorio regionale, con particolare riferimento alle spese di investimento, all'acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

Art. 37.

Gestione delle situazioni di crisi occupazionale

1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi di cui all'art. 30 e sulla base dei criteri da definire previa acquisizione dei pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione occupazionale a livello settoriale, distrettuale o locale, può adottare interventi di politiche del lavoro e di riqualificazione professionale urgenti e di breve durata, idonei a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a promuovere ed incrementare l'occupazione, a favorire il reimpiego dei lavoratori, individuando le risorse necessarie nel fondo regionale di cui all'art. 31 e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento da parte dei datori di lavoro interessati.

2. La Giunta regionale sostiene gli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro finalizzati alla riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali, aziendali e territoriali, individuando le risorse necessarie per il loro reimpiego. Favorisce altresì il raccordo con i progetti per il rilascio o la riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale dell'area o del settore interessato, eventualmente promossi da enti locali o da imprese e loro consorzi.

3. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, può affidare alle province la gestione di risorse per interventi in ambito provinciale.

Art. 38.

Cantieri scuola - lavoro

1. La Regione, al fine di intervenire nelle situazioni di rischio occupazionale, disciplina l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri scuola - lavoro delle persone prive di occupazione nonché dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale.

2. I criteri per l'apertura e la gestione dei cantieri sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 39.

Disciplina del mercato del lavoro e modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie

1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, adotta indirizzi organizzativi e applicativi in materia di servizi per il lavoro con particolare riferimento alla scheda anagrafica, alla scheda professionale e al sistema di comunicazioni da parte delle imprese nonché allo stato di disoccupazione e relativa certificazione ed alla tenuta delle liste di mobilità e relativi ricorsi.

Art. 40.

Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione

1. Per l'avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, escluse le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, procedono secondo modalità definite con apposito provvedimento della Giunta regionale approvato acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) pubblicità della procedura;

b) generalità dell'accesso, a prescindere dal domicilio o dallo stato occupazionale del candidato;

c) formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione esclusivamente tra coloro che abbiano presentato, nelle forme rispondenti alle esigenze del contesto socio-economico, la dichiarazione di disponibilità ad essere selezionati, con valutazione prioritaria dello stato di bisogno determinato dal reddito personale oltre che dal carico familiare.

TITOLO IV

LAVORO E FORMAZIONE

Capo I

TIROCINI E APPRENDISTATO

Art. 41.

Tirocini formativi e di orientamento

1. La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e di orientamento.



2. Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà lavorativa, svolta sia nell'ambito di un processo formativo sia al di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con finalità formative o di mero orientamento alle scelte professionali. Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro.

3. I tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici e privati, ivi inclusi gli imprenditori o liberi professionisti senza dipendenti.

4. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7 e della commissione consiliare competente, adotta disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento

5. In particolare, tali disposizioni definiscono:

- a) i limiti numerici dei tirocini;
- b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;
- c) la durata dei tirocini, che non può superare i nove mesi, estensibili a diciotto esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità;
- d) caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;
- e) criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;
- f) modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.

6. Nel caso di tirocini promossi all'estero, fermo restando il rispetto della normativa applicabile al datore di lavoro ospitante, i soggetti garantiscono la presenza del tutore e garanzie assicurative non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.

7. Nel caso di tirocini attivati a seguito di iniziative e programmi europei trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi previste.

Art. 42.

Contratto di apprendistato

1. La Regione promuove e rende effettivo il diritto alla formazione del contratto di apprendistato quale forma di inserimento ad alta valenza formativa nelle tre tipologie previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissate a livello nazionale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro o degli accordi interconfederali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale:

- a) definisce, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato, secondo le modalità previste dagli articoli 44, 45 e 46;
- b) definisce, acquisito il parere delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, tenuto conto dei principi e linee guida stabilite dal coordinamento delle regioni e delle province autonome, il modello regionale di piano formativo individuale quale documento allegato al contratto di apprendistato di cui costituisce parte integrante;
- c) determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, comma 5-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con le associazioni dei datori e pre-

statori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, i criteri per la determinazione della capacità formativa dell'impresa secondo i seguenti principi:

- 1) presenza di risorse umane con la capacità di trasferire competenze;
- 2) tutor con competenze tecnico professionali adeguate;
- 3) locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione.

3. La Giunta regionale effettua la programmazione, la promozione e il monitoraggio della formazione per apprendisti, garantendo la qualità della formazione e l'ampiezza dell'offerta formativa ed in particolare:

- a) determina i criteri e le modalità delle attività formative rivolte agli apprendisti e ai tutor aziendali, nonché le competenze degli stessi;
- b) disciplina il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli maturati mediante il contratto di apprendistato, sulla base di standard comuni definiti tra Stato e Regioni

4. La Regione promuove adeguate iniziative per favorire la qualificazione della capacità formativa delle imprese, anche al fine di garantire la formazione obbligatoria a tutti gli apprendisti.

5. Gli oneri per la formazione formale esterna sono a carico del finanziamento pubblico e possono essere sostenuti anche da finanziamenti privati, previa stipula di apposite convenzioni, al fine di potenziare l'offerta formativa disponibile sul territorio regionale, con preferenza alle collaborazioni con soggetti privati che garantiscano cofinanziamenti per la formazione esterna.

Art. 43.

Formazione formale

1. Per formazione formale si intende la formazione svolta in un ambiente organizzato e strutturato, assistita da figure professionali competenti, esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse, intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende e con esiti verificabili e certificabili.

2. La formazione formale può essere svolta all'interno dell'impresa che abbia la capacità formativa formale interna attraverso percorsi di formazione strutturati sul lavoro e/o in affiancamento, certificabili e verificabili.

Art. 44.

Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e acquisito il parere delle parti sociali rappresentate nella commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6, i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.


2. La Giunta regionale promuove percorsi di integrazione con il sistema di istruzione e formazione professionale.

Art. 45.

Contratto di apprendistato professionalizzante

1. La Giunta regionale, d'intesa con la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 nonché nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, definisce la regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, anche per quanto attiene l'articolazione e le modalità di erogazione della formazione.

2. La formazione formale, interna o esterna alla azienda, deve essere prevista per un minimo di centoventi ore all'anno.



3. La disciplina regionale di cui all'art. 42 ed al presente articolo non opera nei casi di cui il datore di lavoro abbia optato per una formazione esclusivamente aziendale e ricorrano le condizioni previste dall'art. 49, comma 5-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46.

Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1. La Regione sostiene, nel perseguimento delle finalità di raccordo tra scuola, università e lavoro, l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse sperimentazioni da attuarsi con università, istituti scolastici, organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni o altre istituzioni di alta formazione e con le organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

Capo II

FORMAZIONE

Art. 47.

Formazione continua e fondi interprofessionali

1. I fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e successive modifiche ed integrazioni si raccordano con le azioni di formazione continua previste dalla programmazione regionale in materia e con le intese raggiunte a livello nazionale tra Stato, Regioni e parti sociali.

2. La Giunta regionale si consulta periodicamente con le parti sociali, che hanno costituito i fondi interprofessionali di cui al comma 1, al fine di una programmazione sinergica delle rispettive attività.

Art. 48.

Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi

1. La Giunta regionale promuove la definizione di un sistema condiviso a livello nazionale di standard minimi per il riconoscimento, la certificazione delle competenze e per la registrazione delle stesse sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 49, tenuto conto di quanto previsto nella decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 390 del 31 dicembre 2004 e con riferimento a quanto stabilito nelle sedi istituzionali di concertazione Stato-Regioni.

2. Ai fini della presente legge, il credito formativo è il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi riconosciuto dalla struttura educativa o formativa cui accede l'interessato, con lo scopo di consentire il passaggio in un percorso ulteriore di formazione, di istruzione o di lavoro.

3. Sulla base degli indirizzi e degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento dei crediti formativi tra il sistema dei licei e il sistema della istruzione e formazione professionale nonché all'interno di ciascun sistema.

Art. 49.

Libretto formativo

1. La Regione istituisce il libretto formativo del cittadino previsto dall'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel rispetto delle linee operative acquisite nelle sedi di concertazione istituzionale Stato-Regioni.

2. La Giunta regionale, anche nell'ambito di sperimentazioni attivate per la definizione dello strumento di cui al comma 1, stabilisce i requisiti per l'individuazione di altri soggetti, oltre agli enti di formazione accreditati, ai quali può essere affidata l'attività di assistenza nella compilazione ed aggiornamento del libretto formativo. La Giunta regionale stabilisce idonee misure di controllo volte a garantire la effettiva capacità e competenza a svolgere il servizio.

Capo III

VIGILANZA E ISPEZIONE

Art. 50.

Istituzione struttura per la vigilanza e ispezione sulla formazione professionale

1. Al fine di garantire un quadro completo e aggiornato di conoscenze sulle attività di vigilanza e controllo del settore, è istituita presso il Consiglio regionale una struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale, di seguito denominata Struttura, che opera in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti la Struttura:

a) si avvale di personale proprio e può avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro, nonché di enti universitari o di alta qualificazione;

b) può accedere direttamente ai dati del sistema informativo della formazione professionale secondo le modalità determinate da un documento di indirizzi predisposto d'intesa tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale;

e) può chiedere atti, documenti, dati e informazioni, oltre che alle strutture regionali competenti, anche direttamente agli organismi di formazione accreditati beneficiari di cofinanziamento/finanziamento regionale.

Art. 51.

Programma generale delle attività di vigilanza e ispezione

1. La Struttura, sulla base delle indicazioni della commissione consiliare competente in materia di formazione professionale nonché sulla base delle analisi e valutazioni delle attività di vigilanza e controllo svolti sul sistema della formazione professionale, predispone annualmente il programma generale delle attività di vigilanza e controllo la cui attuazione è demandata alle strutture regionali competenti.


2. Il programma è predisposto tenendo conto delle aree o dei settori di sensibilità e di criticità del sistema della formazione professionale regionale, secondo modelli di analisi campionaria del rischio o situazioni di particolare interesse per il settore.

3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 52.

Adempimenti delle strutture e degli enti regionali

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dall'art. 50, le strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro trasmettono alla Struttura tutti i provvedimenti regionali e la relativa documentazione attinenti alla mate-



ria della formazione professionale regionale ed in particolare i dati e le informazioni relativi alle attività di vigilanza e controllo, le linee guida, le deliberazioni e i decreti regionali di approvazione di progetti formativi. Le strutture trasmettono alla Struttura, anche tramite posta elettronica, copia dei provvedimenti assunti dagli organi regionali e dai dirigenti, nonché specifiche relazioni periodiche contenenti i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'attività svolta.

Art. 53.

Disposizioni organizzative

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua le risorse umane e finanziarie da destinare all'attività della Struttura, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, e disciplina le modalità di funzionamento della Struttura con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

SICUREZZA, REGOLARITÀ, QUALITÀ DEL LAVORO
E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Capo I

SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO

Art. 54.

Controlli

1. La Regione, al fine di garantire sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, promuove apposite intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali in materia di lavoro, contribuendo al rafforzamento delle attività ispettive anche attraverso l'ottimale circolazione dei dati e delle informazioni, particolarmente nei settori a più alto rischio di irregolarità.

Art. 55.

Contrasto al lavoro sommerso e irregolare

1. La Regione progetta, promuove e sostiene azioni di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del lavoro regolare. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale dei cui all'art. 7 e delle parti sociali, promuove azioni rivolte a:

a) concedere contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza e che applicano i contratti collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali;

b) promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;

c) sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad incidere sui contesti sociali, produttivi, professionali, individuali che determinano la partecipazione irregolare al lavoro e la marginalità;

d) facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;

e) diffondere la cultura della legalità attraverso interventi formativi e informativi nei confronti dei soggetti pubblici e privati e nelle scuole aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;

f) promuovere politiche di sostegno a favore di servizi e modalità di reperimento di manodopera straniera e di incontro fra domanda ed offerta, che scoraggino il ricorso al lavoro irregolare;

g) promuovere accordi fra le parti sociali che favoriscano sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli d'intesa con le commissioni di analisi del lavoro irregolare istituite ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensi dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 «Primi interventi per il rilancio dell'economia» e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale favorisce l'attuazione delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in particolare per quanto riguarda il documento unico di regolarità contributiva e l'applicazione degli indici di congruità negli appalti e subappalti. La Giunta regionale promuove altresì, anche attraverso la collaborazione dell'Osservatorio regionale Veneto sul lavoro irregolare previsto dall'art. 18 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002», protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di vigilanza sul lavoro e di immigrazione.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere delle parti sociali, definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il contrasto del lavoro sommerso di cui al comma 1, lettere a) e c).

Art. 56.

Sicurezza e qualità del lavoro

1. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze in materia, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, promuove e valorizza la sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto-dovere fondamentale del lavoratore. Promuove inoltre, in coerenza con gli obiettivi della legislazione nazionale e regionale, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle qualità della vita lavorativa.

2. La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di coordinamento nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, orientato prioritariamente al sostegno del diritto - dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro anche attraverso:

a) la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

b) la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, nella convinzione che esso sia elemento fondamentale per la qualità del lavoro e dell'occupazione;

c) la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) il supporto ai datori di lavoro per l'incentivazione di attività di prevenzione dei rischi anche attraverso la promozione di buone pratiche sul territorio regionale.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2 la Giunta regionale e le province, secondo le rispettive competenze, d'intesa con le parti sociali:

a) adottano accordi, anche con gli organismi bilaterali, per l'attivazione di unità formative appositamente dedicate alla tematica della salute, dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b) sostengono le azioni di coordinamento e di rafforzamento delle competenze rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», anche attraverso la certificazione della formazione dei soggetti della prevenzione;



c) sostengono le azioni promosse dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici;

d) coordinano i diversi soggetti pubblici che operano nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro;

e) attivano le campagne informative e l'organizzazione di interventi educativi rivolti ai giovani per sensibilizzare alla cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

4. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di studi e ricerche volti a:

a) individuare e trasferire buone pratiche sul territorio regionale;

b) monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio regionale per l'elaborazione di un rapporto annuale.

5. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4.

Art. 57.

Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro

1. La Regione promuove e sostiene l'inserimento al lavoro del coniuge o del convivente, residenti in Veneto, dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'accesso agli interventi di cui al comma 1.

Capo II

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 58.

Obiettivi

1. La Regione promuove la diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità ed il territorio ove le imprese operano.

Art. 59.

Interventi

1. La Giunta regionale promuove e sostiene interventi finalizzati al perseguimento della responsabilizzazione sociale delle imprese, anche attraverso:

a) azioni di promozione, sensibilizzazione della cultura e dei principi e formazione della responsabilità sociale delle imprese anche promuovendo il marchio etico e la certificazione della qualità sociale delle aziende;

b) azioni di ricerca volte all'individuazione di buone prassi nelle esperienze realizzate;

c) sperimentazioni di nuove linee di lavoro per valorizzare le imprese nei rapporti con la società civile;

d) definizione e valorizzazione di procedure, strumenti e metodologie, che permettano la verifica e la certificazione delle iniziative e dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese anche con sedi all'estero e nei rapporti con i fornitori.

2. La Giunta regionale promuove azioni finalizzate a prevenire la diffusione di fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile, di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e di inquinamento dell'ambiente.

3. La Giunta regionale stipula intese e attive sperimentazioni con le province, i comuni, gli enti bilaterali, le parti sociali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la tutela dell'ambiente, gli ordini ed i collegi professionali, gli organismi di ricerca e con ogni altro ente pubblico e privato atto a realizzare le azioni di cui al comma 2.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 12.536.366,27 per l'esercizio 2009 e in euro 13.800.788,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte:

a) nell'esercizio 2009, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'UPB U0023 «Spese generali di funzionamento», quanto a euro 7.522.566,27 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'UPB U0066 «Politiche attive del lavoro» e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti» del bilancio di previsione 2009;

b) negli esercizi 2010-2011, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'UPB U0023 «Spese generali di funzionamento», quanto a euro 8.786.988,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'UPB U0066 «Politiche attive del lavoro» e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti» del bilancio pluriennale 2009-2011.


2. Contestualmente si provvede all'istituzione della nuova UPB U0244 «Politiche del lavoro», allocata nella funzione obiettivo F0008 «Lavoro», Area omogenea A0019 «Lavoro» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, con dotazione di euro 12.522.566,27 nell'esercizio 2009 e di euro 13.786.988,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, destina annualmente adeguate risorse finanziarie ai soggetti di cui agli articoli 31 e 32, da definirsi sulla base della dimensione del fenomeno relativo ai lavoratori di cui ai suddetti articoli, registrato nell'anno precedente.

Art. 61.

Relazione

1. Al fine di effettuare una valutazione sugli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale con cadenza triennale, avvalendosi delle analisi e del monitoraggio eseguito ai sensi dell'art. 12, presenta alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente informazioni sui risultati applicativi della stessa.



Art. 62.

Uniformità della applicazione della presente legge e diritto di interpello

1. La Giunta regionale garantisce le attività di assistenza giuridico-amministrativa agli operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, al fine di assicurare un'interpretazione uniforme su tutto il territorio regionale della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alla struttura regionale competente in materia di lavoro quesiti di ordine generale sull'applicazione della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.

3. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Le risposte avvengono tramite le medesime modalità, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e la procedura per l'esercizio del diritto di interpello di cui ai commi 1, 2 e 3.

Capo II

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E TRANSITORIE

Art. 63.

Disposizioni transitorie

1. Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.

2. Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la continuità della gestione dell'Ente Veneto Lavoro, istituito e disciplinato dagli articoli da 8 a 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) il direttore ed il collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico fino alla naturale scadenza;

b) i regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativa e contabile, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della previgente normativa, conservano efficacia fino alla loro sostituzione;

c) i contratti di lavoro stipulati ai sensi della previgente normativa proseguono senza soluzione di continuità e con la conservazione di tutti i diritti maturati dal momento dell'assunzione; i contratti di prestazione ed i contratti di fornitura, adottati dall'ente ai sensi della previgente normativa proseguono fino alla loro naturale scadenza.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti della Giunta regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'approvazione del primo programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento previsto dall'art. 10, conservano efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione approvato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro» e successive modifiche ed integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 64.

Abrogazioni e norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2, 3, 4, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro»;

b) l'art. 10 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 «Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"»;

c) l'art. 11 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 «Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"»;

d) l'art. 39 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)»;

e) la legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 «Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469», fatto salvo l'art. 8;

f) l'art. 46 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

g) l'art. 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)»;

h) la legge regionale 29 novembre 2001, n. 36 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"»;

i) l'art. 3 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato e commercio e veneti nel mondo».

2. Ogni richiamo alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall'art. 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall'art. 6 della presente legge.

3. Ogni richiamo al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall'art. 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall'art. 7 della presente legge.

4. Ogni richiamo al programma previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall'art. 10 della presente legge.

5. Ogni richiamo al programma previsto dall'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall'art. 10 della presente legge.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 marzo 2009

GALAN

09R0498



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 22.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicata nel S.O n. 165 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

(Omissis).

09R0258

REGOLAMENTO REGIONALE 28 novembre 2008, n. 24.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 45 del 6 dicembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. All'art. 10, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche:

a) le parole «e quelli delle posizioni individuali con compiti di staff e con funzioni di consulenza, studio e ricerca» sono soppresse;

b) dopo le parole «segretario generale.», sono aggiunte le seguenti: «Gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali individuali, istituite ai sensi dell'art. 7, comma 3, secondo periodo, sono conferiti con le modalità di cui all'art. 12, comma 1.»;

Art. 2.

Modifiche all'art. 227 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. Dopo il comma 2 dell'art. 227 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche è aggiunto il seguente:

«2-bis. La mobilità e l'assegnazione di personale non dirigenziale all'interno di ciascuna direzione è disposta con atto di organizzazione del direttore regionale interessato, inviato al direttore del dipartimento competente e al direttore regionale della direzione "Organizzazione e personale".».

Art. 3.

Modifica all'allegato C del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'allegato C del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, la tabella 2. è sostituita dalla seguente:

TABELLA 2

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA

DIRIGENTE DEL RUOLO REGIONALE	388
-------------------------------	-----

	CATEGORIE				TOTALE
	A	B	C	D	
PERSONALE NON DIRIGENTE	22	667	1190	1481	3360

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 28 novembre 2008

MARRAZZO

09R0257

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2008, n. 25.

Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2007, n. 8 (Regolamento del Forum regionale per le politiche giovanili).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 47 - Prima parte del 20 dicembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 23 luglio 2007, n. 8

1. All'art. 3 del regolamento regionale 23 luglio 2007, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «un terzo dei membri del direttivo, ovvero» sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'ordine del giorno delle sedute del Forum è redatto dal presidente, unitamente al vice presidente. L'integrazione dell'ordine del giorno può essere richiesta da un quinto dei componenti del Forum.»;

c) al comma 6, le parole: «fatta salva la diversa maggioranza prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le diverse maggioranze previste dagli articoli 5, commi 2 e 3, e 7, comma 1. Sulle proposte di deliberazione possono essere presentati emendamenti sottoscritti da almeno tre componenti del Forum.».



Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 del regolamento regionale n. 8/2007

1. L'art. 4 del regolamento regionale n. 8/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Presidente*). — 1. Il presidente del Forum, o il suo delegato:

- a) convoca e presiede il Forum e il direttivo;
- b) redige, unitamente al vice presidente, l'ordine del giorno delle sedute del Forum;
- c) rappresenta il Forum nelle sedi istituzionali.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 del regolamento regionale n. 8/2007

1. L'art. 5 del regolamento regionale n. 8/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Vice Presidente*). — 1. Il vice presidente del Forum:

- a) coordina i lavori del Forum;
- b) redige l'ordine del giorno dei lavori del direttivo e ne coordina l'attività;
- c) svolge funzioni di portavoce del Forum e del direttivo.

2. Il vice presidente è eletto dal Forum nel corso della sua prima seduta. Nelle prime tre votazioni è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Forum. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, a decorrere dalla quarta votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Il vice presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti del Forum. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Forum, deve indicare il candidato alla carica ed è discussa e votata non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 8/2007

1. All'art. 6 del regolamento regionale n. 8/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito del Forum è costituito il direttivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da altri nove membri eletti dal Forum con le modalità stabilite dall'art. 6-bis. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti del direttivo, designato dal presidente.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il direttivo svolge le seguenti funzioni:

a) predisporre il piano annuale di attività del Forum ed il relativo bilancio di previsione per la successiva approvazione da parte dello stesso;

b) predisporre il conto consuntivo annuale del Forum, corredato dalla relazione sulle attività svolte nell'esercizio di riferimento per la successiva approvazione da parte dello stesso;

c) dà attuazione al piano annuale di attività e ad ogni altra deliberazione del Forum e può proporre al Forum stesso l'istituzione di apposite commissioni di lavoro, secondo quanto previsto all'art. 7;

d) dà attuazione, in particolare, alla deliberazione del Forum di cui all'art. 7, comma 1, adottando i relativi atti di organizzazione delle commissioni di lavoro;

e) promuove convegni, audizioni, consultazioni ed indagini relative all'attività del Forum.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 6-bis del regolamento regionale n. 8/2007

1. Dopo l'art. 6 del regolamento regionale n. 8/2007 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Elezione del Direttivo*). — 1. Nel corso della sua prima seduta, dopo l'elezione del vice presidente, il Forum elegge nove componenti del direttivo, le cui candidature sono presentate almeno cinque giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.

2. L'elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e cognome dei candidati, fino ad un massimo di tre, per i quali intende esprimere preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. A parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane.

3. Nelle operazioni di voto, il presidente, o suo delegato, è assistito dai due componenti più giovani del Forum, che assumono le funzioni di segretario-scrutatore.».

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento, il Forum elegge il vice presidente e il direttivo con le modalità stabilite, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6-bis del regolamento regionale n. 8/2007, come modificato dal presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.


Roma, 17 dicembre 2008

MARRAZZO

09R0254

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 9 1 2 *

€ 3,00

